

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 marzo 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2025.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso unico e ad assumere n. 33 unità di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalità e n. 261 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, in favore di varie amministrazioni. (26A01261).... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 24 dicembre 2025.

Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027. (26A01234)..... Pag. 5

DECRETO 14 gennaio 2026.

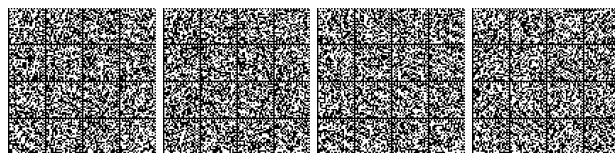
Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2025/2026. (26A01259)..... Pag. 8

DECRETO 9 marzo 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Patata di Bologna DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Patata di Bologna». (26A01245)..... Pag. 9

DECRETO 9 marzo 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Pane Toscano DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pane Toscano». (26A01246)..... Pag. 10



**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 6 marzo 2026.

Annullamento parziale del decreto 16 maggio 2025, per la parte riguardante lo scioglimento della «Pizzo Hotel società cooperativa in liquidazione», in Pizzo. (26A01260) Pag. 12

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 6 marzo 2026.

Disciplina delle modalità di funzionamento della piattaforma istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. (26A01262) Pag. 14

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 9 marzo 2026.

Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR» - Intervento ID 26-bis, recante «Tor de' Conti - Completamento messa in sicurezza». Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per lavori e servizi. (Ordinanza n. 16/2026). (26A01314) Pag. 30

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Interventi di ricostruzione riguardanti il patrimonio dell'ERP nei comuni di Cittareale, Leonessa e Accumoli. (Ordinanza speciale n. 136). (26A01256) Pag. 35

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Correzione di errori materiali nelle ordinanze speciali n. 118 del 3 luglio 2025 e n. 126 del 4 luglio 2025. (Ordinanza speciale n. 137). (26A01257) .. Pag. 42

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali del cratere regionale dell'Abruzzo, n. 7 del 6 maggio 2021 (Comune di Teramo) e n. 13 del 15 luglio 2021 (Comune di Campotosto). (Ordinanza speciale n. 138). (26A01258) Pag. 45

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
**Segretariato generale
della giustizia amministrativa**

DELIBERA 3 dicembre 2025.

Modifiche al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa adottato con provvedimento del 6 febbraio 2004. (26A01263) Pag. 49

DECRETO 14 gennaio 2026.

Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa approvato con il decreto 22 dicembre 2020. (26A01264) Pag. 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atosiban Accord». (26A01236) Pag. 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban DOC Generici». (26A01247) Pag. 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo (vitamina D3), «Xarenel». (26A01248) Pag. 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cinnarizina/dimenidrinato, «Cinnarizina e Dimenidrinato Torrent». (26A01249) Pag. 53

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simvastatina, «Sinvalip». (26A01265) Pag. 53

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simvastatina, «Vastgen». (26A01266) Pag. 53

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di finasteride, «Finestar». (26A01267) Pag. 54

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamulosina cloridrato, «Sulotam». (26A01268) .. Pag. 54

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zolpeduar» (26A01269) Pag. 55



**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
di Lecce**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A01250) Pag. 55

**Camera di commercio
Monte Rosa Laghi Alto Piemonte**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (26A01273) Pag. 56

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (26A01369) Pag. 56

**Comitato agevolazioni per l'amministrazione
del fondo 295/73 e del fondo 394/81**

Pubblicazione della delibera quadro del 13 marzo 2026 e della circolare operativa n. 1/FPI/2026 «Contributo a fondo perduto per l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici o parte di una filiera a vocazione esportatrice localizzate nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nella Regione Calabria, Regione autonoma della Sardegna e Regione Siciliana» e di apertura della relativa attività di ricezione delle domande di contributo a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata. (26A01368) Pag. 56

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A01393) Pag. 56

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto nell'ambito degli allegati VI, VII e VIII secondo la direttiva 2000/14/CE all'organismo «Vericert S.r.l.», Fornace Zarattini - Ravenna. (26A01272) Pag. 56

Ministero della cultura

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2026. (26A01271) Pag. 57

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex comprensorio alloggiativo Minerva, in Otranto. (26A01235) Pag. 57

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE, dell'attestazione e relative istruzioni per la compilazione. (26A01270) Pag. 57

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

Integrazioni al decreto 23 giugno 2020, recante «Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria al Rina Services S.p.a. per le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE». (26A01237) Pag. 57





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2025.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso unico e ad assumere n. 33 unità di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalità e n. 261 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, in favore di varie amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale disciplina la composizione e le funzioni della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

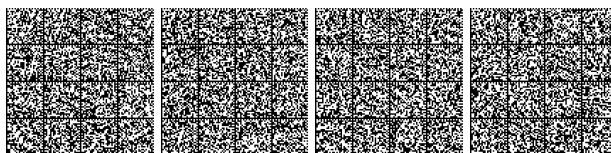
Visto l'art. 35, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti per gli enti locali dall'art. 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'art. 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero

non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma. Espletata la verifica di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»;

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in base al quale «alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto l'art. 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82, relativo al «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487», concernente norme sull'ac-



cesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto l'art. 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, il quale ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, mediante il reclutamento nella percentuale almeno dell'80 per cento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area dei funzionari, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico e per l'eventuale restante quota attraverso il conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa nonché a convenzioni con università e formazione;

Considerato che, in applicazione del citato art. 1, comma 891, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo di spesa n. 3054 denominato «Fondo da ripartire per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per analisi, valutazione politiche pubbliche e revisione della spesa» con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

Visto l'art. 1, comma 892, della legge n. 197 del 2022, il quale ha disposto che a valere sul fondo di cui al predetto comma 891 sia autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero;

Visto l'art. 1, comma 893, della richiamata legge di bilancio, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'attuazione del comma 891;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2023, relativo all'assegnazione delle risorse per potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, con il quale

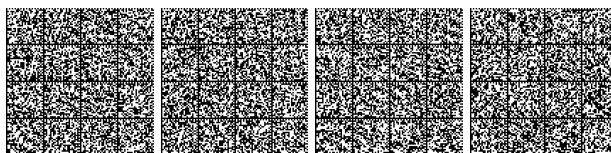
sono state ripartite tra le amministrazioni centrali dello Stato le risorse di cui all'art. 1, commi 891-893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze n. 197138 del 10 agosto 2023, n. 224469 del 18 ottobre 2023, n. 284343 del 18 dicembre 2023, n. 34155 del 25 giugno 2024 e n. 203129 del 24 settembre 2024, nonché la legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, e la successiva legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, con i quali sono state apportate le relative variazioni di bilancio delle risorse del predetto fondo assegnate alle singole amministrazioni previa apposita istanza;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, della legge 9 maggio 2025, n. 69 recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» che, modificando l'art. 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, a partire dall'anno 2024, la facoltà per i Ministeri di destinare le risorse per il potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, almeno per l'80 per cento, oltre che alle assunzioni di unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari, anche alle assunzioni delle elevate professionalità, con un corrispondente incremento della dotazione organica; a partire dall'anno 2025, la possibilità per le amministrazioni centrali di ridurre la percentuale dell'80 per cento relativa al reclutamento di personale non dirigenziale, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le restanti risorse all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa, mediante il conferimento di incarichi ad esperti, la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione;

Visto l'art. 1, comma 891-ter, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dall'art. 18 della legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale prevede che le amministrazioni interessate alle predette assunzioni comunichino, entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari ed il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater e che una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo possa essere riservata



al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate aree;

Visto il citato art. 1, comma 891-*ter* il quale dispone che, sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025 è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891;

Visto il successivo art. 1, comma 891-*quater* il quale dispone che il citato concorso è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in deroga all'art. 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'art. 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota prot. n. 0048825 del 25 giugno 2025, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base della disciplina normativa introdotta dal citato decreto-legge n. 25 del 2025, ha chiesto alle amministrazioni pubbliche interessate di comunicare il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e nell'area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-*quater*;

Viste le richieste con le quali le amministrazioni hanno comunicato il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e nell'area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il citato concorso unico;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste, in relazione alla congruità delle stesse rispetto alle risorse di cui all'art. 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ripartite e assegnate a favore delle amministrazioni e da queste non utilizzate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 891 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. 18, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, a indire un concorso unico per il reclutamento di trentatré unità di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalità e di duecentosessantuno unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche e con le quote di riserva al personale già in servizio presso le medesime amministrazioni indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto e parte integrante dello stesso.

Art. 2.

1. Le amministrazioni centrali dello Stato sono autorizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 891-*ter*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale non dirigenziale indicate nella medesima tabella 1, nei limiti delle risorse finanziarie ivi riportate.

2. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, le suddette amministrazioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il numero e le rispettive qualifiche delle unità di personale (e dei relativi oneri sostenuti) autorizzate con il presente decreto che sono state effettivamente assunte.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2025

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 581



TABELLA 1

Amministrazione	Qualifica	Unità	Quota di riserva a favore del personale in servizio	Retribuzione totale pro capite lordo Stato*	Onere complessivo (a regime dal 2026)**
Presidenza del Consiglio dei ministri	Funzionari	15		90.696,54	1.360.448,10
	Totale	15			1.360.448,10
Ministero dell'economia e delle finanze	Elevate professionalità	11	30%	105.414,06	1.159.554,66
	Funzionari	4		55.368,57	221.474,28
	Totale	15			1.381.028,94
Ministero delle imprese e del made in Italy	Funzionari	22		53.460,32	1.176.127,04
	Totale	22			1.176.127,04
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Funzionari	32		49.979,55	1.599.345,60
	Totale	32			1.599.345,60
Ministero della Giustizia	Funzionari	5		50.208,45	251.042,25
	Totale	5			251.042,25
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Funzionari	34		51.058,76	1.735.997,84
	Totale	34			1.735.997,84
Ministero dell'istruzione e del merito	Funzionari	3		53.447,95	160.343,85
	Totale	3			160.343,85
Ministero dell'interno	Elevate professionalità	10	30%	93.609,32	936.093,20
	Funzionari	6		48.973,02	293.838,12
	Totale	16			1.229.931,32
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Funzionari	27		53.087,29	1.433.356,83
	Totale	27			1.433.356,83
Ministero dell'università e della ricerca	Funzionari	33		51.158,37	1.688.226,21
	Totale	33			1.688.226,21
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	Funzionari	30		52.249,95	1.567.498,50
	Totale	30			1.567.498,50
Ministero della cultura	Elevate professionalità	6		105.414,06	632.484,36
	Funzionari	17		55.568,65	944.667,05
	Totale	23			1.577.151,41
Ministero della Salute	Funzionari	15	20%	52.043,92	780.658,80
	Totale	15			780.658,80
Ministero del turismo	Elevate professionalità	6	30%	89.430,15	536.580,90
	Funzionari	18		52.481,08	944.659,44
	Totale	24			1.481.240,34
Totale posti da bandire	Elevate professionalità	33			3.264.713,12
	Funzionari	261			14.157.683,91
Totale qualifiche		294			17.422.397,03

*Le retribuzioni pro capite si riferiscono ai valori contrattuali vigenti; il trattamento economico accessorio alle risorse del fondo risorse decentrate assestate all'anno 2023.



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 dicembre 2025.

Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto l'art. 58 del citato regolamento (UE) 2021/2115, in particolare il paragrafo 1, lettere *h*) (azioni di informazione relative ai vini dell'Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino o promuovere i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche) e *m*) (investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola [...]);

Visto, in particolare, l'allegato VII del citato regolamento (UE) 2021/2115 che, nel definire le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore vitivinicolo, assegna all'Italia una dotazione finanziaria pari a 323.883.000 di euro per ciascun anno di vigenza della PAC 2023/2027;

Visto il Piano strategico nazionale (PSP) presentato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, con il quale sono stati definiti gli interventi da realizzare nel settore vitivinicolo nel periodo di programmazione 2023-2027, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta di modifica del PSP al fine di poter attivare i citati interventi settoriali di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettere *h*) e *m*);

Visti i criteri di riparto delle risorse approvati all'unanimità dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 luglio 2009;

Vista la nota n. 561924 del 21 ottobre 2025, il coordinatore della Commissione politiche agricole chiede di procedere al riparto delle somme destinate al finanziamento degli investimenti riservando, per la Regione Liguria, un *plafond* minimo di 200.000 euro a partire dalla campagna 2026/2027;

Considerato il sottoutilizzo del *plafond* unionale degli ultimi due esercizi finanziari;

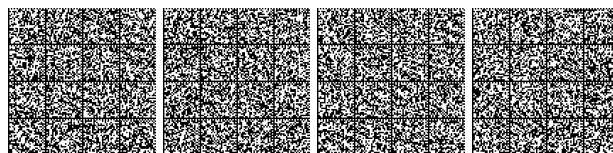
Tenuto conto della disponibilità accertata per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, ammontanti rispettivamente a euro 323.883.000 ed euro 323.883.000;

Tenuto conto dell'esito della riunione, tenutasi il 3 dicembre 2025, di coordinamento/aggiornamento e confronto tra le regioni e province autonome, Agea e il Ministero;

Ritenuto opportuno prevedere l'approvazione delle domande fino al raggiungimento del 10% superiore alle attuali dotazioni in modo da assicurare il pieno utilizzo delle risorse unionali, obiettivo richiamato anche dalla Commissione europea nel corso del Comitato di monitoraggio del PSP del 25 novembre 2025;

Tenuto conto che il fabbisogno in termini di pagamento eventualmente eccedente le disponibilità relative all'esercizio finanziario FEAGA 2026 può essere soddisfatto a partire dal 16 ottobre 2026, avvalendosi delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario 2027;

Ravvisata la necessità di procedere, quanto prima, alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dello stanziamento di 323.883.000 previsto per la campagna 2026/2027;



Decreta:

Art. 1.

1. La dotazione finanziaria complessiva pari a 323.883.000 euro prevista per l'anno 2027 è così ripartita:

Intervento	Stanziamento
Promozione sui mercati dei Paesi esteri	98.027.879
Ristrutturazione e riconversione vigneti	144.162.895
Vendemmia verde	4.805.418
Investimenti	57.665.151
Distillazione sottoprodotti	19.221.657
Totale	323.883.000

Art. 2.

1. Alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano viene complessivamente assegnato l'importo di euro 275.252.979, per il finanziamento degli interventi attivati.

2. La ripartizione, tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dello stanziamento di euro 275.252.979 di cui al comma 1, è riportata nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che tiene conto delle richieste formulate dalla Commissione politiche agricole con la nota indicata in premessa.

3. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, qualora decidano di attivare l'intervento di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera *m*) del regolamento (UE) 2021/2115, stabiliscono la dotazione finanziaria di partenza nel limite delle risorse alle stesse attribuite.

4. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, le eventuali economie che dovessero realizzarsi nel corso dell'esercizio finanziario sono ripartite tra le regioni e province autonome che evidenzino capacità di utilizzo di ulteriori fabbisogni finanziari, nel rispetto delle scadenze comunitarie e sulla base dei criteri prestabiliti.

5. Al fine di procedere all'assegnazione delle risorse di cui al comma 3, le regioni comunicano, alle scadenze indicate dal Ministero e al più tardi alla data del 15 luglio 2026, l'ammontare delle risorse impegnate per il finanziamento delle domande ritenute, a seguito di istruttoria, idonee ad accedere ai contributi comunitari previsti per i diversi interventi nel settore vitivinicolo di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Agea coordinamento è incaricata di adottare le disposizioni applicative per l'erogazione dei fondi comunitari previsti all'art. 1.

Art. 4.

1. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie per la campagna 2025/2026, le regioni e province autonome e, limitatamente all'intervento della promozione sui mercati dei Paesi esteri, il competente ufficio del Masaf, sono autorizzati ad assumere impegni per una quota massima aggiuntiva del 10% (*overbooking*) delle risorse assegnate con il decreto dipartimentale 15 gennaio 2025, n. 17520.

2. Nel caso le risorse da utilizzare nell'esercizio finanziario 2026 superino il *plafond* assegnato dal Piano strategico della PAC pari a euro 323.883.000, le domande in eccesso sono pagate utilizzando le risorse dell'esercizio finanziario 2027, la cui dotazione viene automaticamente rideterminata.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2025

Il Capo del Dipartimento: BLASI

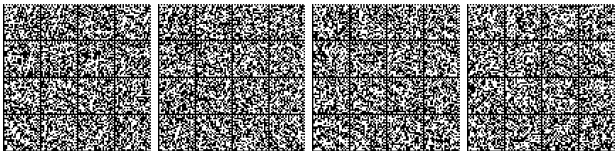
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 140



ALLEGATO A

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Settore vino - RIPARTIZIONE FONDI 2027							
		Promozione sui mercati dei Paesi terzi	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	Vendemmia verde	Investimenti	Distillazione sottoprodotti	Totale regioni
1	Piemonte	5.587.852	9.124.733	323.730	3.754.267		18.790.582
2	Val d'Aosta	142.676	0	3.514	21.013		167.203
3	Lombardia	2.680.194	5.250.753	158.480	1.994.091		10.083.518
4	Bolzano	839.211	1.018.335	41.441	450.743		2.349.730
4	Trento	1.659.442	1.199.058	74.372	683.666		3.616.538
5	Veneto	13.419.324	15.605.285	736.524	7.514.062		37.275.195
6	Friuli VG	3.069.796	5.518.039	221.475	2.424.022		11.233.332
7	Liguria	235.965	101.834	11.555	289.384		638.738
8	Emilia-Romagna	6.250.740	14.506.833	370.517	5.106.697		26.234.787
9	Toscana	6.567.654	15.175.690	431.176	5.602.700		27.777.220
10	Umbria	1.252.577	2.845.689	89.794	1.104.061		5.292.121
11	Marche	1.600.484	3.545.663	131.297	1.491.724		6.769.168
12	Lazio	1.664.186	2.195.365	128.746	1.207.348		5.195.645
13	Abruzzo	3.032.160	6.374.318	244.470	2.732.180		12.383.128
14	Molise	411.702	975.263	38.488	424.506		1.849.959
15	Campania	1.891.058	3.958.699	175.295	1.837.118		7.862.170
16	Puglia	7.238.671	15.217.193	645.170	6.890.486		29.991.520
17	Basilicata	411.101	924.206	36.491	402.387		1.774.185
18	Calabria	683.496	2.057.578	77.126	871.240		3.689.440
19	Sicilia	7.873.777	34.115.791	671.826	10.816.480		53.477.874
20	Sardegna	2.107.449	4.452.570	193.931	2.046.976		8.800.926
	Totale regioni	68.619.515	144.162.895	4.805.418	57.665.151	19.221.657	275.252.979
	Nazionale	29.408.364					48.630.021
	Totale generale	98.027.879	144.162.895	4.805.418	57.665.151	19.221.657	323.883.000



DECRETO 14 gennaio 2026.

Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2025/2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni ed integrazioni recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale sono stati nominati i Ministri e, in particolare, l'on Francesco Lollobrigida Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2023, n. 285, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 47783 del 31 gennaio 2024 e n. 180158 del 18 aprile 2025 (Registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 23 febbraio 2024 al n. 288 ed il 12 maggio 2025 al n. 737), recanti individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare, l'art. 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, a tenore del quale «sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale "vivace", quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate»;

Visto l'art. 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n. 238, che stabilisce che le menzioni «Passito», «Vino passito» sono attribuite alle categorie dei vini a denominazione di origine e Indicazione geografica tranquilli;

Considerato che i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazioni geografiche stabiliscono le tipologie ammesse per ciascuna denominazione;

Ritenuto di dare applicazione alle richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la campagna vitivinicola 2025/2026;

Vista la comunicazione prot. n. 0013023 del 13 gennaio 2026 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'acquisizione dell'intesa;

Decreta:

Art. 1.

Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni

1. Per i vini a denominazione di origine e ad Indicazione geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrappressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2026.

2. Per il vino a denominazione di origine Colli di Conegliano «Torchiato di Fregona» le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 31 agosto 2026.

3. Per i vini senza denominazione di origine o indicazioni geografiche, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2026.



Il presente provvedimento entra in vigore alla data della pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 205

26A01259

DECRETO 9 marzo 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Patata di Bologna DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Patata di Bologna».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indi-

cazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;



Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato il 4 giugno 2024 al n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (UE) n. 228 della Commissione del 18 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L. 69 del 19 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Patata di Bologna»;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2016, n. 90620, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 28 dicembre 2016, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Patata di Bologna DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Patata di Bologna»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio di tutela Patata di Bologna DOP a mezzo pec in data 26 gennaio 2026 (prot. MASAF n. 35239 del 26 gennaio 2026), dalle integrazioni inviate dallo stesso Consorzio in data 4 marzo 2026 (prot. MASAF n. 108104 del 5 marzo 2026), nonché dalle ulteriori integrazioni inviate in data 5 marzo 2026 (prot. MASAF n. 109753 del 5 marzo 2026),

e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Patata di Bologna», *Checkfruit*, con pec del 23 gennaio 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 33909;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Patata di Bologna DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Patata di Bologna»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 dicembre 2016, n. 90620, al Consorzio di tutela Patata di Bologna DOP, con sede legale in Castenaso (BO), Fraz. Villanova, via Tosarelli, n. 155, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Patata di Bologna».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 5 dicembre 2016, n. 90620 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 marzo 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A01245

DECRETO 9 marzo 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Pane Toscano DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pane Toscano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica



i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei

consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d), sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato il 4 giugno 2024 al n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (UE) n. 303 della Commissione del 1° marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 58 del 4 marzo 2016, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pane Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 21 novembre 2019, n. 81436, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2019, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Pane Toscano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998,



n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pane Toscano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «preparatori» nella filiera «prodotti di panetteria», individuata all'art. 4, lettera g), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio di tutela del Pane Toscano DOP a mezzo pec in data 2 marzo 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 101071 e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Pane Toscano», CSQA Certificazioni S.r.l., con pec del 2 febbraio 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 48021;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Pane Toscano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pane Toscano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 21 novembre 2019 n. 81436, successivamente confermato, al Consorzio di tutela del Pane Toscano DOP, con sede legale in Arezzo, Via Tiziano Vecellio n. 32, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pane Toscano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 21 novembre 2019, n. 81436 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge

24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 marzo 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A01246

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 6 marzo 2026.

Annullamento parziale del decreto 16 maggio 2025, per la parte riguardante lo scioglimento della «Pizzo Hotel società cooperativa in liquidazione», in Pizzo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento all'art. 21-*nonies*;

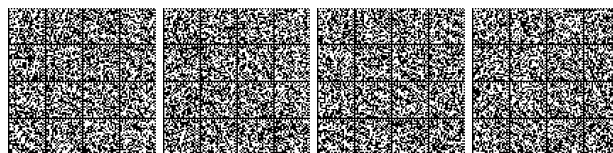
Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Richiamato il decreto direttoriale del 16 maggio 2025, con il quale sono state poste in scioglimento in forza dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore, le società cooperative individuate nell'elenco ivi allegato, in particolare la «Pizzo Hotel società cooperativa in liquidazione», con sede legale in Pizzo (VV) - codice fiscale 03153980796;

Dato atto che, in esecuzione del summenzionato provvedimento, è stata formalizzata, in data 21 luglio 2025, la cancellazione dal R.I della società cooperativa «Pizzo Hotel società cooperativa in liquidazione»;

Considerato che, con nota acquisita in data 4 luglio 2025, prot. d'ufficio n. 0135700, la società «Cooper. PO.RO. edile società cooperativa», in persona del sig. De Rito Pasquale, suo presidente e legale rappresentante, ha rivolto a questa autorità governativa formale istanza intesa ad ottenere la nomina di un commissario liquidatore ai fini della prosecuzione nei giudizi dalla stessa promossi, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, in veste di società creditrice della «Pizzo Hotel società cooperativa in liquidazione»;

Richiamato il decreto direttoriale 18 novembre 2025, di conversione del menzionato provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, in quello di scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina dell'avv. Monique Famularo nella carica di commissario liquidatore;

Considerato che, all'esito delle verifiche effettuate dallo scrivente ufficio, si è preso atto che, nelle more dell'adozione del provvedimento di scioglimento di cui al decreto

direttoriale 16 maggio 2025, la predetta società cooperativa aveva già provveduto al deposito dei bilanci di esercizio presso la competente camera di commercio facendo, con ciò, venir meno il presupposto di legge previsto per lo scioglimento;

Ritenuto di dover rivalutare il provvedimento impugnato alla luce degli elementi istruttori, in seguito, acquisiti che, non noti in sede decisoria, sono per contro da ritenersi rilevanti essendo suscettibili di modificare la decisione in precedenza assunta;

Considerato che il venir meno dei presupposti legittimanti l'adozione del decreto direttoriale 16 maggio 2025 di scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore, nella parte inerente alla società «Pizzo Hotel società cooperativa in liquidazione», è da considerarsi rilevante anche nei confronti del decreto direttoriale 18 novembre 2025 in cui il decreto direttoriale del 16 maggio 2025 era stato convertito;

Ravvisata la necessità, avendo accertata l'assenza dei suddetti presupposti, di provvedere - per ragioni di autotutela amministrativa e di pubblico interesse ai sensi dell'art. 21-*nonies*, legge 7 agosto 1990, n. 241 - al parziale annullamento del decreto direttoriale del 16 maggio 2025 per la parte inerente alla società «Pizzo Hotel società cooperativa in liquidazione»;

Ravvisata la conseguente e contestuale necessità di provvedere altresì all'annullamento del menzionato decreto direttoriale 18 novembre 2025, in cui il citato decreto direttoriale del 16 maggio 2025 era stato convertito;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale 16 maggio 2025 di scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative non depositanti i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni, è annullato d'ufficio ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, in funzione di autotutela amministrativa, nella parte inerente alla «Pizzo Hotel società cooperativa in liquidazione», con conseguente estensione dei relativi effetti anche al decreto direttoriale 18 novembre 2025.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2026

Il direttore generale: DONATO

26A01260



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 marzo 2026.

Disciplina delle modalità di funzionamento della piattaforma istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 62 che istituisce l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente ad oggetto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e, nello specifico, l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il predetto istituto abbia tra i propri «compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 102, il quale prevede che «al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway*, *hoverboard* e monopattini», demandando a un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione della disciplina relativa alle modalità attuative e agli strumenti operativi della sperimentazione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019, adottato in attuazione del predetto art. 1, comma 102, della legge n. 145/2018 al fine di disciplinare la «Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 agosto 2022, recante la «Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica» e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede che

«Per “monopattino a propulsione prevalentemente elettrica” (di seguito monopattino elettrico) si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'art. 1, comma 75-*vicies* quater, come introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera *m*), della legge 25 novembre 2024, n. 177, il quale prevede che «I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 giugno 2025, con il quale è stato disciplinato il sistema di autenticazione attraverso la verifica a due fattori per l'accesso ai sistemi informativi della Direzione generale per la motorizzazione;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 giugno 2025, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, che determina il prezzo di vendita dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e disciplina le modalità di richiesta e di rilascio dei medesimi contrassegni identificativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 maggio 2024, n. 151, avente ad oggetto l'articolazione degli Uffici dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 luglio 2025 e dell'Ufficio centrale del bilancio il 30 giugno 2025, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dott. Gaetano Servedio, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, nominato direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata di tre anni a decorrere dal 10 luglio 2025;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto» e, nello specifico, la tabella 1, avente ad oggetto «Compiti adempimenti delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», che individua tra i compiti degli studi di consulenza automobilistica la «Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti



da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti»;

Visto l'art. 11, del già menzionato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo il quale «Costituiscono servizi di polizia stradale:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) la rilevazione degli incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada»;

Visto altresì il successivo art. 12, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale dispone che «L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia stradale della Polizia di stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei carabinieri;
- d) al Corpo della guardia di finanza;
- d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto»;

Visto l'art. 31, comma 1, del decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo il quale «Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, [...] definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto «Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'art. 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), secondo il quale «Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni assicu-

rativi, secondo criteri di gradualità e sostenibilità tecnologica dell'implementazione della banca dati, il processo di dematerializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione: [...] b) nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)»;

Dato atto che sono state concluse le interlocuzioni con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, aventi ad oggetto le modalità di scambio dei dati relativi ai contrassegni identificativi dei monopattini elettrici, le cui specifiche tecniche sono state condivise mediante nota prot. n. 3521 del 4 febbraio 2026;

Visto inoltre il decreto ministeriale del 30 maggio 2024, n. 151 e, nel dettaglio, l'art. 11, comma 3, lettera t), il quale dispone che «gli Uffici motorizzazione civile, svolgono, nel rispettivo ambito territoriale di competenza, i seguenti compiti: [...] attività in materia di immatricolazione veicoli: immatricolazione veicoli a motore e rimorchi con rilascio, carta di circolazione; rilascio targhe e contrassegni; rilascio targhe CD, EE»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche «GDPR»), «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modificazioni (di seguito, anche «Codice privacy»);

Visto il documento contenente le specifiche funzionali e tecniche della piattaforma telematica e dei servizi resi disponibili per il tramite della medesima, tra le quali, in particolare, i dettagli relativi ai dati personali oggetto di trattamento, agli *standard* tecnologici e alle misure di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità adottate, nonché alle condizioni di accesso necessarie per assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati personali (di seguito, anche «allegato tecnico»);

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali del 18 dicembre 2025, n. 746, relativo allo schema di decreto;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio del contrassegno identificativo;



Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e del relativo allegato tecnico, si applicano le seguenti definizioni:

a) «ANIA»: l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici;

b) «ANPR»: l'anagrafe nazionale della popolazione residente;

c) «contrassegno identificativo»: il contrassegno identificativo dei monopattini elettrici le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 27 giugno 2025, n. 210;

d) «InfoCamere»: società consortile per azioni che gestisce i sistemi informatici delle Camere di commercio;

e) «monopattino elettrico»: il veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile, di cui ai commi 75 e seguenti della legge n. 160/2019;

f) «piattaforma»: la piattaforma telematica istituita presso il centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione che viene utilizzata per la richiesta e il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

g) «richiedente»: i cittadini, i legali rappresentanti o le persone munite dei relativi poteri di rappresentanza delle imprese in qualità di soggetti che possono presentare la richiesta per il rilascio e la cancellazione del contrassegno identificativo dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per proprio conto o per conto dell'utente richiedente;

h) «studi di consulenza automobilistica»: le imprese, le società, le delegazioni dirette dell'Automobile Club d'Italia e gli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;

i) «utente richiedente»: il minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, il quale richiede il rilascio del contrassegno identificativo per il tramite del richiedente.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma ai fini della presentazione della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della piattaforma medesima.

2. La richiesta e il rilascio dei contrassegni identificativi avvengono esclusivamente mediante la piattaforma disciplinata dal presente decreto.

3. La piattaforma gestisce dati personali e informazioni relative ai contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, secondo la struttura e le modalità di funzionamento descritte all'interno dei paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Accesso alla piattaforma

1. L'accesso alle informazioni e ai dati personali contenuti all'interno della piattaforma è consentito ai seguenti soggetti con le modalità di identificazione e autenticazione informatica indicate dal presente articolo e dall'allegato tecnico:

a) ai cittadini, tramite SPID di secondo livello o carta di identità elettronica, attraverso il Portale dell'automobilista;

b) ai legali rappresentanti o alle persone munite dei relativi poteri di rappresentanza delle imprese, tramite SPID di secondo livello o carta di identità elettronica, attraverso il Portale dell'automobilista o il Portale del trasporto;

c) al personale degli studi di consulenza automobilistica, tramite SPID di secondo livello o carta di identità elettronica, mediante rete privata virtuale, attraverso il Portale del trasporto, per l'utilizzo delle specifiche funzionalità a loro riservate, non accessibili dai cittadini tramite la rete internet pubblica;

d) al personale del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le credenziali istituzionali con sistema di autenticazione a più fattori gestito dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Portale del trasporto. Qualora l'operatore non operi nella rete intranet del Ministero, l'accesso avviene tramite rete privata virtuale, al fine di consentire l'utilizzo delle specifiche funzionalità riservate, non accessibili dai cittadini tramite la rete internet pubblica;

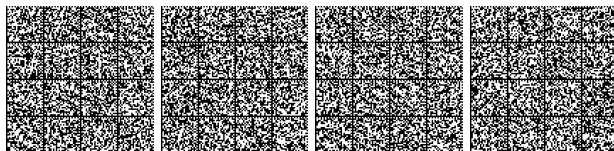
e) alle autorità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

delle sedi centrali, tramite le modalità di autenticazione indicate dal centro elaborazione dati Interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con i livelli di sicurezza descritti all'interno del paragrafo 2 dell'allegato tecnico;

delle sedi locali, tramite credenziali istituzionali con modalità di autenticazione a due fattori.

2. L'integrazione tra i servizi esposti dalla piattaforma e i sistemi dell'ANIA avverrà in modalità *machine-to-machine* con mutua autenticazione TLS. All'interno della medesima piattaforma non sono trattati dati personali relativi al personale dell'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.

3. La piattaforma è accessibile ai soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, i quali possono presentare la richiesta di rilascio del contrassegno identifica-



tivo anche in nome e per conto del minore, quale utente richiedente, che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, in qualità di soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale del minore medesimo.

4. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, i dati personali oggetto di trattamento sono descritti negli articoli 5 e 6. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* e *e)*, nel caso di accesso tramite credenziali, sono oggetto di trattamento i seguenti dati personali acquisiti in fase di autenticazione alla piattaforma:

- a)* nome e cognome;
- b)* codice fiscale;
- c)* data e luogo di nascita;
- d)* indirizzo di posta elettronica ordinaria.

5. I cittadini e le imprese, per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti o delle persone munite dei relativi poteri di rappresentanza, accedono alla piattaforma per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a)* presentare l'istanza di rilascio del contrassegno identificativo;
- b)* prenotare il ritiro del contrassegno identificativo presso gli uffici di motorizzazione civile o presso gli studi di consulenza automobilistica;
- c)* comunicare la data e il numero di protocollo della denuncia nei casi di furto e smarrimento del contrassegno identificativo o del monopattino elettrico;
- d)* comunicare i casi di deterioramento del contrassegno identificativo;
- e)* richiedere la cancellazione del contrassegno identificativo.

6. Il personale degli studi di consulenza automobilistica accede alla piattaforma al fine di:

- a)* richiedere agli uffici di motorizzazione civile un quantitativo di contrassegni di cui poter disporre;
- b)* presentare l'istanza di rilascio del contrassegno identificativo per conto di un cittadino o di un'impresa;
- c)* registrare il codice di prenotazione presentato dal cittadino o dall'impresa;
- d)* associare il codice fiscale del proprietario del monopattino elettrico con il codice alfanumerico del contrassegno identificativo richiesto;
- e)* comunicare la data e il numero di protocollo della denuncia nei casi di furto e smarrimento del contrassegno identificativo o del monopattino elettrico;
- f)* comunicare i casi di deterioramento del contrassegno identificativo;
- g)* richiedere la cancellazione del contrassegno identificativo.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del personale degli uffici di motorizzazione civile, accede alla piattaforma al fine di:

- a)* associare il codice fiscale del proprietario del monopattino elettrico con il codice alfanumerico del contrassegno identificativo richiesto;
- b)* richiedere alla Direzione generale per la motorizzazione il quantitativo necessario di contrassegni identificativi;

c) cancellare i contrassegni identificativi.

8. Il personale della Direzione generale per la motorizzazione accede alla piattaforma al fine di:

a) consultare il quantitativo di contrassegni identificativi richiesti dagli uffici di motorizzazione civile e consegnati agli studi di consulenza automobilistica, secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4. Nell'ambito di tale attività la Direzione generale per la motorizzazione non tratta dati personali;

b) consultare i dati personali e informazioni presenti all'interno della piattaforma per l'adempimento delle funzioni di propria competenza in materia, solo ove strettamente necessario.

9. Le autorità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 consultano i dati della piattaforma ai fini dell'identificazione del proprietario del monopattino elettrico per i controlli di polizia e l'eventuale applicazione di sanzioni.

10. L'ANIA, attraverso l'interoperabilità tra i sistemi, comunica con la piattaforma al fine di:

- a)* verificare l'associazione del contrassegno identificativo al codice fiscale del relativo proprietario;
- b)* comunicare i dati della copertura assicurativa di ciascun contrassegno identificativo.

Capo II

RIFORNIMENTO DEI CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI

Art. 4.

Modalità di rifornimento degli uffici di motorizzazione civile

1. Gli uffici della motorizzazione civile sono dotati di un quantitativo minimo di contrassegni identificativi stabilito dalla Direzione generale per la motorizzazione.
2. Gli uffici di motorizzazione civile richiedono il quantitativo di contrassegni identificativi di cui poter disporre alla Direzione generale per la motorizzazione.
3. Con successivo provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione sono previste le modalità di gestione delle richieste per la trasmissione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art. 5.

Modalità di rifornimento degli studi di consulenza automobilistica

1. Gli studi di consulenza automobilistica richiedono, tramite l'accesso alla piattaforma, i contrassegni identificativi ed effettuano la prenotazione per il ritiro degli stessi presso l'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente.
2. Gli studi di consulenza automobilistica effettuano il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, tramite bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i



trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del ritiro dei contrassegni identificativi richiesti.

3. A seguito del ritiro dei contrassegni identificativi da parte degli studi di consulenza automobilistica, gli uffici di motorizzazione civile registrano, tramite l'accesso alla piattaforma, gli estremi dei contrassegni identificativi ritirati e l'avvenuto trasferimento degli stessi presso lo studio di consulenza automobilistica.

Capo III

RICHIESTA E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI

Art. 6.

Richiesta del contrassegno identificativo da parte dei cittadini e delle imprese e rilascio presso un ufficio di motorizzazione civile

1. I cittadini e le imprese che presentano istanza di rilascio del contrassegno identificativo accedono alla piattaforma nel rispetto delle modalità descritte all'art. 3.

2. I cittadini che accedono alla piattaforma inseriscono il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai fini delle eventuali comunicazioni relative al rilascio dei contrassegni e all'operatività degli uffici coinvolti. Con riferimento agli stessi, la piattaforma acquisisce il codice fiscale, tramite le modalità di autenticazione descritte all'art. 3, nonché i seguenti dati anagrafici:

- a) nome e cognome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo di residenza.

3. Il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale del minore, accede alla piattaforma secondo le modalità descritte dal presente decreto e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, mediante apposizione di specifico *flag* all'interno della piattaforma medesima, di presentare l'istanza per il rilascio del contrassegno identificativo in nome e per conto del minore, quale utente richiedente, per i quali vengono inseriti e acquisiti i medesimi dati di cui al comma 2, in considerazione del ruolo rivestito nei confronti dello stesso.

4. Le imprese che accedono alla piattaforma inseriscono il codice fiscale dell'impresa e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai fini delle eventuali comunicazioni relative al rilascio dei contrassegni e all'operatività degli uffici coinvolti. Con riferimento agli stessi, la piattaforma acquisisce i seguenti dati, secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico:

a) nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza del legale rappresentante o della persona munita dei relativi poteri di rappresentanza, tramite le modalità di autenticazione descritte all'art. 3;

b) denominazione, ragione sociale e sede dell'impresa, tramite collegamento con InfoCamere, come previsto dal paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico.

5. A seguito del superamento con esito positivo della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, il richiedente seleziona l'ufficio di motorizzazione civile presso cui avverrà il ritiro e l'orario dello stesso.

6. Il richiedente effettua il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e procede con l'invio dell'istanza.

7. Il richiedente ritira il contrassegno identificativo presso l'ufficio di motorizzazione civile e, tramite la piattaforma, viene associato il proprio codice fiscale o quello del soggetto per il quale è presentata l'istanza ai sensi dell'art. 3, comma 3, con il codice del relativo contrassegno identificativo disponibile.

Art. 7.

Richiesta del contrassegno identificativo da parte dei cittadini e delle imprese e rilascio presso uno studio di consulenza automobilistica

1. La richiesta del contrassegno identificativo da parte dei cittadini e delle imprese in caso di rilascio presso uno studio di consulenza automobilistica avviene secondo le modalità di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3 e 4.

2. A seguito del superamento con esito positivo della procedura di cui al comma 1, il richiedente seleziona l'opzione di ritiro presso uno studio di consulenza automobilistica, effettua il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e procede con l'invio dell'istanza.

3. Concluso il pagamento di cui al comma 2, la piattaforma genera un codice di prenotazione che il richiedente presenta all'atto del ritiro presso lo studio di consulenza automobilistica.

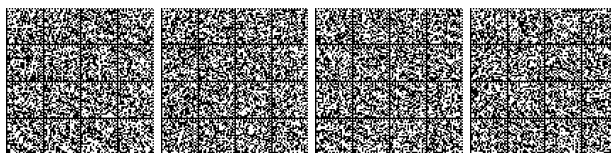
4. Il richiedente ritira il contrassegno identificativo presso lo studio di consulenza automobilistica e, tramite la piattaforma, viene inserito il codice di prenotazione e il codice fiscale dello stesso o quello del soggetto per il quale è presentata l'istanza ai sensi dell'art. 3, comma 3, per l'associazione con il codice del contrassegno identificativo disponibile.

Art. 8.

Richiesta del contrassegno identificativo per il tramite degli studi di consulenza automobilistica

1. Lo studio di consulenza automobilistica che presenta istanza di rilascio del contrassegno identificativo per conto di cittadini e imprese accede alla piattaforma ai sensi dell'art. 3 e inserisce i seguenti dati, secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico:

- a) nome, cognome e codice fiscale del richiedente;
- b) data e luogo di nascita del richiedente;



c) indirizzo di residenza del richiedente;

d) indirizzo di posta elettronica ordinaria del richiedente.

Nel caso di richiesta per conto di un'impresa, lo studio di consulenza automobilistica inserisce i medesimi dati di cui sopra con riferimento al legale rappresentante o della persona munita dei relativi poteri di rappresentanza dell'impresa e il codice fiscale della stessa. La piattaforma acquisisce altresì i seguenti dati, secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico:

a) denominazione impresa;

b) ragione sociale;

c) sedi dell'impresa.

2. In tali casi lo studio di consulenza automobilistica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, mediante apposizione di specifico *flag* all'interno della piattaforma medesima, di presentare l'istanza per il rilascio del contrassegno identificativo in nome e per conto del richiedente, sulla base della delega rilasciata al medesimo studio di consulenza automobilistica.

3. A seguito del superamento con esito positivo della procedura di cui al comma 1, lo studio di consulenza automobilistica effettua il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e procede con l'invio dell'istanza.

4. I cittadini e le imprese per i quali lo studio di consulenza automobilistica ha presentato la richiesta di rilascio del contrassegno identificativo ritirano lo stesso presso lo studio di consulenza automobilistica, il quale, tramite la piattaforma, inserisce il codice fiscale del richiedente o dell'utente richiedente ai sensi dell'art. 3, comma 3, per l'associazione con il codice del contrassegno identificativo disponibile.

Art. 9.

Cancellazione del contrassegno identificativo

1. In caso di deterioramento del contrassegno identificativo, il richiedente ne dà tempestiva comunicazione tramite accesso alla piattaforma.

2. In caso di furto e smarrimento del contrassegno identificativo nonché in caso di furto e smarrimento del monopattino elettrico, il richiedente, entro quarantotto ore, sporge denuncia presso le autorità competenti, in conformità a quanto previsto all'art. 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e fornisce il numero di protocollo e la data di registrazione della denuncia medesima all'interno della piattaforma.

3. A seguito della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 consegue la cancellazione del contrassegno identificativo associato al relativo proprietario all'interno della piattaforma, secondo le modalità previste dal paragrafo 2 dell'allegato tecnico.

4. A fini della richiesta di cancellazione del contrassegno identificativo all'interno della piattaforma, il richiedente effettua il pagamento dell'imposta di bollo e dei

diritti di motorizzazione, come previsti per legge, tramite bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso in cui sia richiesta la cancellazione di più contrassegni identificativi, si può presentare istanza cumulativa così come previsto dalla vigente normativa sull'imposta di bollo. In tali casi, il richiedente esegue il pagamento di un'unica imposta di bollo e un unico versamento pari al prodotto dei diritti di motorizzazione per il numero di contrassegni identificativi per i quali è richiesta la cancellazione.

5. Il richiedente può richiedere tramite la piattaforma la cancellazione volontaria del contrassegno identificativo, secondo le modalità di cui al comma 4.

6. Il contrassegno identificativo è strettamente personale e non duplicabile e, nei casi di cui al comma 1, il proprietario del monopattino elettrico richiede il rilascio di un nuovo contrassegno, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto.

7. La cancellazione del contrassegno identificativo è altresì disposta d'ufficio dall'ufficio di motorizzazione civile territorialmente competente al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 10.

Cessione del monopattino elettrico

1. In caso di cessione del monopattino elettrico o di qualsiasi operazione che ne comporti il trasferimento della proprietà, il cedente rimuove dal monopattino elettrico il contrassegno identificativo associato al proprietario dello stesso e ne richiede la cancellazione tramite la piattaforma, secondo le modalità descritte all'art. 9, comma 5.

2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1 consegue la cancellazione del contrassegno identificativo associato al relativo proprietario all'interno della piattaforma, secondo le modalità previste dal paragrafo 2 dell'allegato tecnico.

3. Il cessionario richiede il rilascio di un nuovo contrassegno identificativo nel rispetto delle modalità previste dal presente decreto.

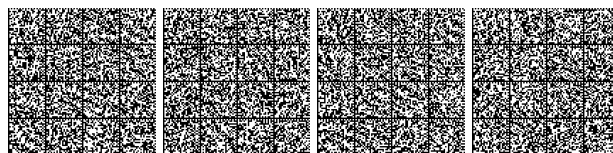
Capo IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11.

Principi sottesi al trattamento dei dati personali e misure di sicurezza

1. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, limitazione della conservazione e minimizzazione, di cui all'art. 5, nonché di quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 32 del GDPR, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e, in particolare, della Direzione generale per la motorizzazione,



tratta i dati personali indicati nel presente decreto, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati personali eseguiti per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) gestione e manutenzione tecnica della piattaforma;
- b) gestione degli accessi alla piattaforma;
- c) monitoraggio e Governo generale della piattaforma, anche al fine di verificare l'efficacia dei servizi messi a disposizione dalla stessa;
- d) consultazione delle richieste di contrassegni identificativi da parte degli uffici di motorizzazione civile e trasmissione delle relative richieste all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- e) consultazione dei dati personali e informazioni presenti all'interno della piattaforma per l'adempimento delle funzioni di propria competenza previste dalla normativa vigente, solo ove strettamente necessario;
- f) svolgimento, per il tramite degli uffici di motorizzazione civile, delle attività indicate all'art. 3, comma 7, del presente decreto.

2. Nell'ambito delle finalità di cui alle suindicate lettere a), b), e) e f) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tratta dati personali dei soggetti che accedono alla piattaforma solo ove strettamente necessario, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR, e secondo quanto previsto nell'allegato tecnico.

3. Nell'ambito della finalità di cui alle suindicate lettere c) e d), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti visualizza esclusivamente dati aggregati.

4. Ove dovesse rendersi strettamente necessario, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei casi previsti dalla legge, è inoltre autorizzato ad accedere ai dati personali trattati nell'ambito della piattaforma, al fine di:

- a) soddisfare richieste ricevute dalle competenti autorità giudiziarie e forze di polizia;
- b) effettuare segnalazioni nei confronti delle competenti autorità.

5. Gli uffici di motorizzazione civile sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali effettuato, per il tramite della piattaforma, ai fini dello svolgimento delle attività individuate all'art. 2, comma 7, volte al rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

6. Nell'ambito delle attività di cui al presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi del supporto di specifici soggetti dotati delle necessarie competenze, nominati quali responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

7. Gli studi di consulenza automobilistica operano quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali effettuato, ciascuno rispetto alla propria utenza di riferimento, nell'ambito delle attività di consulenza e intermediazione svolte per conto dei richiedenti, limitatamente alle attività individuate al precedente art. 3, comma 6, del presente decreto.

8. Le autorità, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, operano quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali, acquisiti mediante la consultazione della piattaforma per l'espletamento dei servizi e dei controlli di polizia stradale, nonché per l'eventuale applicazione di sanzioni di cui al medesimo art. 12, come riportati al precedente art. 3, comma 9 del presente decreto.

9. Al fine di garantire i principi di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti implementa garanzie e misure di sicurezza appropriate e specifiche, al fine di tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attività di trattamento oggetto del presente decreto, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 32 del GDPR e dal Codice *privacy*. I requisiti di sicurezza adottati, così come precisati nell'allegato tecnico al presente decreto, garantiscono, in ogni caso, l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, nonché il rispetto dei principi di protezione dei dati per impostazione predefinita e per progettazione.

10. Le misure tecniche e organizzative implementate tengono conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

11. Le misure di sicurezza sono periodicamente aggiornate e verificate anche a fronte dello stato dell'arte tecnologico.

12. I dati personali oggetto di trattamento non sono in alcun caso trasferiti fuori dallo spazio economico europeo, se non nelle forme e secondo le modalità previste dal GDPR.

13. Possono accedere ai dati personali, nel rispetto delle finalità del trattamento, i soggetti autorizzati e appositamente istruiti dai titolari e dai responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice *privacy*, nonché gli amministratori di sistema individuati e nominati nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, ciascuno limitatamente alle proprie attribuzioni.

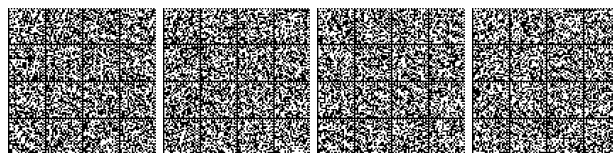
Art. 12.

Tutela dei diritti e delle libertà fondamentali

1. Il trattamento dei dati personali degli interessati, come definiti dall'allegato tecnico al presente decreto, nell'ambito della piattaforma è eseguito nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei medesimi.

2. Nell'ambito della piattaforma sono trattati i dati personali degli interessati, come indicati agli articoli 2, 5, 6 e 7 del presente decreto e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico.

3. Il Ministero fornisce apposita informativa agli interessati, in conformità agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, circa il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della piattaforma.



4. Il Ministero garantisce agli interessati l'esercizio dei diritti riconosciutigli ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, degli articoli 15 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 13.

Conservazione dei dati personali

1. La piattaforma conserva i dati personali trattati nell'ambito della medesima per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, nel rispetto dell'art. 5 del GDPR, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'interno del paragrafo 3.5 dell'allegato tecnico.

2. Nel caso in cui dovessero verificarsi episodi per i quali potrebbe rendersi necessario presentare una segnalazione alle competenti autorità giudiziarie, i dati di cui al precedente comma potranno essere conservati secondo modalità tecniche che saranno individuate in considerazione delle peculiarità del caso specifico e, in ogni caso, per il periodo strettamente necessario. Ai fini di tale conservazione saranno adottate apposite e ulteriori garanzie per i diritti degli interessati.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino al momento di attuazione e di piena operatività dei sistemi di accesso alla piattaforma tramite modalità di autenticazione a due fattori mediante rete privata virtuale, l'accesso alla piattaforma medesima, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) e d), è eseguito attraverso l'utilizzo delle credenziali rilasciate dal centro elaborazione dati.

2. Gli articoli 5 e 7 acquistano efficacia a decorrere dalla data stabilita con successivo provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione. In sede di prima applicazione del presente decreto, non è prevista l'assegnazione agli studi di consulenza automobilistica di contrassegni, i quali vengono ritirati dai medesimi studi di consulenza automobilistica presso gli UMC secondo le modalità descritte dall'art. 8.

3. Fino al momento di attuazione e di piena operatività della piattaforma, l'abbinamento del contrassegno con il richiedente di cui all'art. 8, comma 4 è effettuato tramite l'ufficio di motorizzazione civile, previa richiesta dello studio di consulenza automobilistica.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, l'obbligo da parte del proprietario del monopattino elettrico di dotarsi di apposito contrassegno identificativo, ai fini della circolazione stradale, trova applicazione

a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire un congruo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 marzo 2026

Il direttore generale: SERVEDIO

ALLEGATO TECNICO

1. Introduzione

Il presente allegato tecnico, annesso al decreto avente ad oggetto la disciplina delle modalità di funzionamento della Piattaforma telematica (di seguito, anche «Piattaforma» o «Piattaforma monopattini») istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (di seguito, anche «Decreto»), descrive profili funzionali e tecnici relativi alla Piattaforma, anche con riferimento alle garanzie e misure di sicurezza tecnico-organizzative adottate, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali dei soggetti i cui dati sono coinvolti nel trattamento, in conformità al GDPR, al Codice *privacy* e agli orientamenti comunitari e nazionali in materia. All'interno del predetto allegato sono, altresì, descritte le tipologie di dati trattati, le categorie di interessati e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

2. Descrizione della Piattaforma e del relativo modello di funzionamento

Il trattamento dei dati personali descritto nel presente allegato tecnico viene effettuato nell'ambito della Piattaforma monopattini, che costituisce l'applicativo per la richiesta e il rilascio del contrassegno identificativo per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché l'archivio delle specifiche combinazioni alfanumeriche univoche rilasciate e dei dati anagrafici dei proprietari dei monopattini a queste associati, ai sensi dell'art. 1, comma 75-*vicies quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera m), della legge 25 novembre 2024, n. 177.

La presentazione dell'istanza per il rilascio del contrassegno può essere effettuata da parte di cittadini o imprese, in persona dei propri legali rappresentanti o delle persone munite dei relativi poteri di rappresentanza, tramite la Piattaforma, anche per mezzo di studi di consulenza automobilistica (di seguito, anche «richiedenti»). A valle dell'esito positivo delle verifiche, gli operatori preposti degli uffici di motorizzazione civile o degli studi di consulenza automobilistica procedono all'associazione tra codice alfanumerico del contrassegno e proprietario del monopattino.

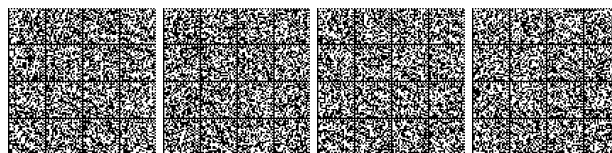
L'accesso alle informazioni e ai dati personali contenuti all'interno della Piattaforma monopattini è garantito, previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica, ai seguenti soggetti:

(i) ai cittadini, tramite SPID di secondo livello o carta di identità elettronica, attraverso il Portale dell'automobilista;

(ii) ai legali rappresentanti delle imprese, o alle persone munite dei relativi poteri di rappresentanza, tramite SPID di secondo livello o carta di identità elettronica, attraverso il Portale dell'automobilista o il Portale del trasporto;

(iii) al personale degli studi di consulenza automobilistica, tramite SPID di secondo livello o carta di identità elettronica, mediante rete privata virtuale, attraverso il Portale del trasporto, per l'utilizzo delle specifiche funzionalità a loro riservate, non accessibili dai cittadini tramite la rete *internet* pubblica;

(iv) al personale del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero il personale degli uffici di motorizzazione civile e della Direzione generale per la motorizzazione, tramite credenziali istituzionali con sistema di autenticazione a più fattori gestito dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei



trasporti, attraverso il Portale del trasporto. Qualora l'operatore non operi nella rete intranet del Ministero, l'accesso avviene tramite rete privata virtuale, al fine di consentire l'utilizzo delle specifiche funzionalità riservate, non accessibili dai cittadini tramite la rete *internet* pubblica;

(v) alle autorità di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, delle sedi centrali, tramite le modalità di autenticazione poste in essere dal centro elaborazione dati Interforze del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con i livelli di sicurezza definiti dal protocollo istitutivo che prevede il rilascio, da parte del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di credenziali personali e univoche, anonime per il centro elaborazione dati del Dipartimento medesimo e assegnate dal centro elaborazione dati Interforze del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, valide per tutta la durata del servizio del personale interessato, nonché delle sedi locali tramite credenziali istituzionali con modalità di autenticazione a due fattori.

Si specifica che l'accesso del personale degli studi di consulenza automobilistica alla Piattaforma, secondo le modalità sopra descritte (SPID di secondo livello o carta di identità elettronica), è gestito grazie ad una funzionalità di *Access Management*, che consente il riconoscimento del codice fiscale associato all'utenza censita all'interno dei sistemi del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. L'utenza del titolare dello studio di consulenza automobilistica può essere creata dal personale degli uffici di motorizzazione civile o della Direzione generale per la motorizzazione. Il titolare, a sua volta, o un soggetto da lui delegato, può gestire, ossia creare, sospendere e revocare, le utenze dei dipendenti dello studio, attraverso le funzionalità di *self provisioning* messe a disposizione dal sistema di gestione utenze del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.

L'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (di seguito, anche «ANIA») comunica con la Piattaforma telematica in modalità *machine-to-machine* mediante chiamate REST su protocollo http con mutua autenticazione TLS (mTLS). Entrambe le parti presenteranno certificati digitali X.509 emessi da una *Certification Authority* riconosciuta, che verranno validati durante l'*handshake* TLS.

Si precisa che l'accesso alla Piattaforma e la presentazione dell'istanza di rilascio del contrassegno identificativo è consentito ai soli proprietari che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

La richiesta di rilascio del contrassegno identificativo può essere intestata anche a persona minorenni, che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età (di seguito, anche «utente richiedente»). In tale caso, l'istanza è presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale, secondo le modalità previste dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto, che dichiara tramite apposizione di *flag*, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la propria qualità.

Si riporta di seguito la descrizione del ciclo di vita dei dati realizzato nell'ambito della Piattaforma monopattini:

A. «Raccolta dei dati»: in tale fase, i dati personali e le informazioni richieste ai fini del rilascio del contrassegno identificativo per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica vengono fornite dai richiedenti in sede di presentazione dell'istanza di rilascio e sono raccolti tramite l'apposito microservizio a ciò dedicato;

B. «Verifica»: a seguito del superamento della procedura di autenticazione informatica alla Piattaforma, la stessa procede alla verifica automatica, tramite interoperabilità con ANPR e il registro imprese di InfoCamere, dei dati e delle informazioni relative al richiedente e all'utente richiedente che ha effettuato l'accesso, ai fini della presentazione dell'istanza di rilascio. Sul punto, si precisa che il sistema esegue i controlli di validazione e autorizzazione volti ad assicurare l'inserimento e/o la modifica dei dati da parte dei soli richiedenti;

C. «Trattamento e Conservazione»: una volta confluiti all'interno della Piattaforma monopattini, i dati personali sono processati e conservati nel *database* del sistema per il perseguimento delle specifiche finalità del trattamento effettuato nell'ambito della Piattaforma;

D. «Accesso e Utilizzo»: nell'ambito della procedura di autenticazione informatica alla Piattaforma monopattini, sono previsti:

(i) un sistema di *logging* integrato;

(ii) soluzioni di monitoraggio per tenere traccia delle operazioni del sistema e facilitare l'identificazione di eventuali problemi tecnici. In particolare, le applicazioni sono configurate per produrre i *log* necessari a tracciare gli eventi significativi, ossia le chiamate effettuate internamente ed esternamente al sistema, e una Piattaforma di *Log Management* configurata per raccogliere, interpretare e indicizzare i dati. Grazie a queste modalità, il *team* di sicurezza e di gestione IT monitora e analizza facilmente i *log* per individuare potenziali problemi di sicurezza, migliorare le prestazioni del sistema e risolvere eventuali anomalie;

E. «Aggiornamento»: i dati personali relativi ai richiedenti e agli utenti richiedenti sono aggiornati in considerazione dell'inserimento di nuove informazioni e/o di modifica delle informazioni esistenti;

F. «Archiviazione e Backup»: i dati personali sono archiviati in un formato sicuro per scopi di conservazione a lungo termine. Inoltre, viene eseguito un *backup* giornaliero di tipo incrementale e un *full backup* settimanale per prevenire la perdita dei dati a causa di guasti tecnici o altri incidenti;

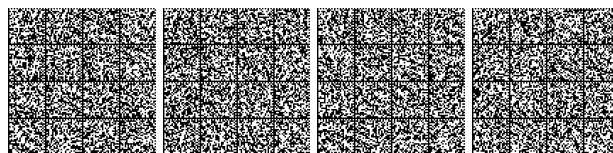
G. «Crittografia, pseudonimizzazione e conservazione finale»: i dati sono crittografati in transito e at rest utilizzando il protocollo SSL per le comunicazioni tra il richiedente ed il sistema e tra le componenti del sistema medesimo e la *Transparent Data Encryption* presente sul *DataBase Oracle* con algoritmo AES128. Una volta che il contrassegno identificativo ha cessato di essere associato a un titolare - a seguito, ad esempio, della richiesta di cancellazione dell'abbinamento da parte del richiedente, o di altra causa che determini la cessazione dell'efficacia del contrassegno - i dati relativi alla titolarità vengono pseudonimizzati mediante l'utilizzo di meccanismi di cifratura. In particolare, viene rimossa la correlazione diretta tra il numero di contrassegno e i dati identificativi del soggetto intestatario, al fine di impedire l'identificazione diretta e indiretta dell'interessato pur mantenendo la possibilità per il Ministero di effettuare analisi statistiche o controlli *ex post* su dati aggregati. L'accesso ai dati pseudonimizzati è consentito esclusivamente su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria e mediante l'utilizzo di due coppie di chiavi crittografiche asimmetriche (una attribuita al soggetto individuato dal fornitore dei servizi informatici di gestione della Piattaforma e una assegnata al soggetto responsabile dell'amministrazione, ossia il direttore del Centro elaborazione dati della DGMOT). In particolare, viene applicata una doppia cifratura: il fornitore utilizza una propria coppia di chiavi (pubblica per cifrare e privata per decifrare) e l'amministrazione utilizza una propria coppia di chiavi, necessaria per completare il processo. Ne consegue che la decifratura dei dati è possibile solo in presenza congiunta dei due soggetti, poiché nessuno dei due, da solo, dispone di tutte le informazioni necessarie. La componente pubblica della chiave è conservata sul *key vault* adottato dalla DGMOT e installato all'interno del proprio *private cloud* e viene utilizzata per i processi di cifratura, mentre la parte privata della chiave viene conservata dal soggetto incaricato. Analogamente, il fornitore utilizza la propria chiave pubblica per cifrare e conserva la propria chiave privata in modo esclusivo, senza che l'amministrazione possa accedervi. Tale modalità garantisce l'accesso in modo sicuro e controllato, assicurando che i dati non possano essere decifrati autonomamente dal singolo incaricato, con modalità differenti da quelle sopra descritte. Le chiavi crittografiche sono soggette a rotazione annuale e, contestualmente al processo di rotazione delle chiavi, viene effettuata la *reencryption* dell'archivio; anche questa procedura viene condotta alla presenza fisica dei soggetti incaricati, garantendo il rispetto del meccanismo a doppia chiave.

Ciò posto, sotto il profilo strutturale, la Piattaforma monopattini si compone di tre sistemi, così come di seguito indicati:

(i) «Sistema di gestione del magazzino dei contrassegni»;

(ii) «Sistema di gestione delle istanze di richiesta dei contrassegni»;

(iii) «Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni».



In particolare, si precisa che:

i cittadini e le imprese hanno accesso ai propri dati personali e informazioni contenuti nei seguenti sistemi:

«Sistema di gestione delle istanze di richiesta dei contrassegni»: il richiedente accede al sistema al fine del caricamento dei dati personali e delle informazioni necessarie alla presentazione dell'istanza di richiesta dei contrassegni. Le tipologie di dati trattati sono dettagliate nel paragrafo 3.1 del presente allegato. In caso di presentazione dell'istanza per conto di un minore, il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale del minore stesso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, mediante apposizione di specifico flag all'interno della piattaforma medesima, di presentare l'istanza per il rilascio del contrassegno identificativo in nome e per conto del minore;

«Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni»: il richiedente accede al sistema al fine di:

prenotare il ritiro del contrassegno identificativo presso gli uffici di motorizzazione civile o presso gli studi di consulenza automobilistica;

di comunicare una modifica allo *status* del contrassegno per segnalare casi di furto, smarrimento o deterioramento dello stesso, nonché richiederne la cancellazione. In caso di furto e smarrimento, il richiedente indica il numero di protocollo e la data della denuncia presentata presso le autorità competenti.

Si precisa che in caso di comunicazione di modifica dello *status*, la Piattaforma procede alla cancellazione automatica dell'associazione tra il codice alfanumerico del contrassegno ed il codice fiscale del proprietario del monopattino.

lo studio di consulenza automobilistica ha accesso ai dati personali e alle informazioni contenuti nei seguenti sistemi:

«Sistema di gestione del magazzino dei contrassegni»: lo studio di consulenza automobilistica accede al sistema al fine di effettuare la richiesta di contrassegni all'ufficio di motorizzazione civile territorialmente competente;

«Sistema di gestione delle istanze di richiesta dei contrassegni»: lo studio di consulenza automobilistica accede al sistema al fine del caricamento dei dati personali e delle informazioni del richiedente necessarie alla presentazione dell'istanza di richiesta dei contrassegni. Le tipologie di dati trattati sono dettagliate nel paragrafo 3.1 del presente allegato. In tali casi lo studio di consulenza automobilistica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, mediante apposizione di specifico *flag* all'interno della piattaforma medesima, di presentare l'istanza per il rilascio del contrassegno identificativo in nome e per conto del richiedente, sulla base della delega rilasciata al medesimo studio di consulenza automobilistica;

«Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni»: lo studio di consulenza automobilistica accede al sistema al fine di inserire il codice di prenotazione presentato dal richiedente per poter procedere all'associazione del codice alfanumerico con il codice fiscale del proprietario del monopattino e di comunicare una modifica allo *status* del contrassegno per segnalare casi di furto, smarrimento o deterioramento dello stesso, nonché richiederne la cancellazione. In caso di furto e smarrimento, lo studio di consulenza automobilistica indica il numero di protocollo e la data della denuncia presentata presso le autorità competenti.

Si precisa che in caso di comunicazione di modifica dello *status*, la Piattaforma procede alla cancellazione automatica dell'associazione tra il codice alfanumerico del contrassegno ed il codice fiscale del proprietario del monopattino.

il personale amministrativo degli uffici di motorizzazione civile ha accesso ai dati personali e alle informazioni contenute nei seguenti sistemi:

«Sistema di gestione del magazzino dei contrassegni»: il personale amministrativo degli uffici di motorizzazione civile accede al sistema al fine di effettuare la richiesta di ulteriori contrassegni alla Direzione generale per la motorizzazione;

«Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni»: il personale amministrativo degli uffici di motorizzazione civile accede al sistema al fine di procedere all'associazione del codice alfanumerico con il codice fiscale del proprietario del monopattino, alla cancellazione dei contrassegni, nonché ai fini della consultazione dell'archivio delle combinazioni alfanumeriche rilasciate.

il personale amministrativo della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede ai dati personali e alle informazioni contenute nei seguenti sistemi:

«Sistema di gestione del magazzino dei contrassegni»: il personale amministrativo della Direzione generale per la motorizzazione accede al sistema al fine di consultare le richieste di contrassegni identificativi provenienti dagli uffici di motorizzazione civile e trasmettere le richieste di fornitura all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. In una prima fase, tali richieste verranno trasmesse tramite canali esterni alla Piattaforma, nelle more della definizione e realizzazione di procedure di integrazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

«Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni»: il personale amministrativo della Direzione generale per la motorizzazione accede al sistema al fine di consultare l'archivio delle combinazioni alfanumeriche rilasciate.

le autorità di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 hanno accesso ai dati personali e alle informazioni del «Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni» ai fini dell'identificazione del proprietario del monopattino elettrico e della verifica della copertura assicurativa per i controlli di polizia e l'eventuale applicazione delle sanzioni.

ANIA, attraverso l'interoperabilità tra i sistemi, comunica con il «Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni» al fine di verificare l'associazione del contrassegno identificativo al codice fiscale del relativo proprietario e comunicare i dati della copertura assicurativa di ciascun contrassegno identificativo.

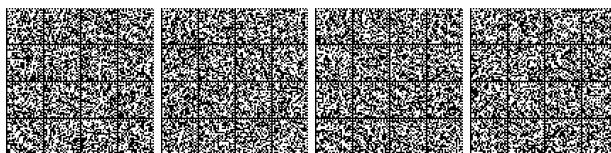
Le operazioni eseguibili dai soggetti di cui sopra all'interno della Piattaforma monopattini, ciascuno nell'ambito della propria area di operatività, sono tracciate e monitorate al fine di garantire l'integrità e la correttezza del trattamento dei dati, in conformità alla disciplina di cui al GDPR. Al riguardo, si precisa che il sistema consente la registrazione delle istanze, l'associazione del codice alfanumerico del contrassegno al proprietario del monopattino, la modifica dello *status* del contrassegno, la sua cancellazione e la gestione dei magazzini presso gli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché l'interoperabilità con altri sistemi.

Con specifico riferimento all'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, contenente le informazioni in merito al trattamento dei dati eseguito nell'ambito della Piattaforma monopattini, si rappresenta che, nell'ambito della Piattaforma medesima, è previsto quanto segue:

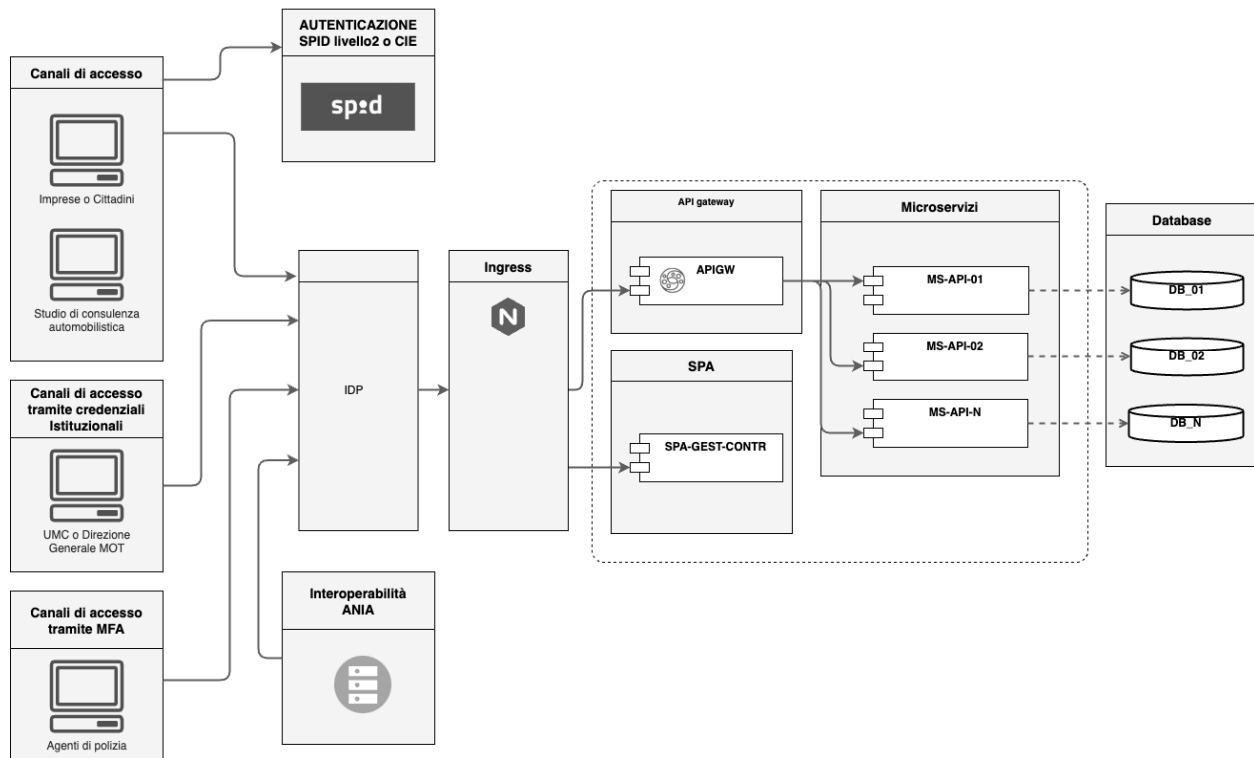
apposizione di *flag* relativo alla presa visione dell'informativa (oggetto di registrazione), nei casi in cui la richiesta di iscrizione sia presentata dal richiedente;

caricamento dell'informativa firmata dal richiedente, nei casi in cui l'istanza di rilascio venga presentata per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica.

Nello schema sottostante è rappresentata l'architettura di alto livello attualmente definibile per la Piattaforma monopattini. Come illustrato nel paragrafo 2 del presente allegato, sono previste diverse modalità di accesso alla Piattaforma differenziate per tipologia di utenza. Ogni canale prevede un proprio meccanismo di autenticazione, come individuato al suddetto paragrafo 2. La fase di autenticazione è gestita dall'*Identity Provider*, che integra e governa i diversi sistemi di *login* e rilascia le informazioni necessarie a certificare l'identità del soggetto che ha effettuato l'accesso. Superata questa fase, le richieste vengono instradate verso il componente di *Ingress*, che le smista all'*API Gateway* o alla *Single Page Application*. A seguito dell'esito positivo dell'autenticazione, i diversi soggetti avranno accesso ai diversi microservizi, che elaborano le richieste e dialogano con i *database* dedicati, garantendo la gestione dei dati e l'erogazione delle funzionalità previste dalla Piattaforma.



Architettura Piattaforma Monopattini



3. Descrizione delle attività di trattamento dei dati personali

3.1. Tipologie di dati personali trattati

Nell'ambito della Piattaforma monopattini sono raccolti e gestiti i dati personali e le informazioni dei richiedenti e degli utenti richiedenti, come indicati agli articoli 3, 6, 7 e 8 del decreto.

Nello specifico, sono oggetto di trattamento i soli dati personali comuni dei richiedenti e degli utenti richiedenti, quali dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza) e dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail).

3.2. Categorie di interessati

Nell'ambito della Piattaforma monopattini i dati oggetto di trattamento, di cui al paragrafo 3.1, si riferiscono a cittadini e imprese proprietari di monopattini che presentano istanza di rilascio del contrassegno.

Possono essere altresì oggetto di trattamento i dati personali comuni (i.e., nome, cognome e codice fiscale) di soggetti minorenni, di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, desumibili dalla richiesta di rilascio del contrassegno effettuata per loro conto dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, in conformità con quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del decreto.

Oltre ai soggetti suindicati, possono accedere alla Piattaforma monopattini i seguenti soggetti:

- personale degli studi di consulenza automobilistica, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
- personale amministrativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- autorità di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.

Si precisa che rispetto agli studi di consulenza, al personale amministrativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle autorità di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, i dati oggetto di trattamento sono solamente quelli acquisiti in fase di autenticazione alla monopattini.

3.3. Modalità operative di alimentazione

Con riguardo ai dati personali e alle informazioni acquisite nell'ambito della Piattaforma monopattini, sono previste le seguenti modalità di alimentazione.

Qualora l'autenticazione alla Piattaforma sia eseguita da parte di un cittadino:

- a) in virtù del fatto che il cittadino richiedente ha effettuato l'accesso mediante SPID di secondo livello o carta di identità elettronica, il dato relativo al codice fiscale, i dati anagrafici e di residenza vengono prelevati dal provider di identità;
- b) inserimento manuale da parte del richiedente del proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), ai fini delle eventuali comunicazioni relative al rilascio dei contrassegni e all'operatività degli uffici coinvolti.

Qualora la presentazione dell'istanza di rilascio del contrassegno sia eseguita per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica, una volta acquisito il documento di identità del richiedente e la delega fornita allo studio medesimo, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264:

- 1) inserimento delle seguenti informazioni del richiedente:

CF;



nome;
cognome;
data di nascita;
luogo di nascita;
indirizzo di residenza.

Si precisa che tali informazioni sono verificate attraverso la piattaforma per il tramite di ANPR, al fine di assicurare la correttezza e la veridicità dei dati inseriti. Lo studio di consulenza automobilistica riceve esclusivamente l'esito della verifica e, in nessun modo, visualizza i dati presenti in ANPR. Qualora i dati inseriti dallo studio di consulenza automobilistica non risultino coerenti con quelli presenti in ANPR, l'istanza non può essere presentata e il sistema restituisce un apposito messaggio di errore. La piattaforma consente di eseguire un numero massimo di tentativi pari a tre, in seguito ai quali è necessario procedere nuovamente all'inserimento dell'istanza.

2) inserimento dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) del cittadino richiedente, ai fini delle eventuali comunicazioni relative al rilascio dei contrassegni e all'operatività degli uffici coinvolti;

Il collegamento con ANPR avviene per mezzo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) ed è reso possibile grazie ad un accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno, che identifica la Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del MIT in qualità di fruitore del servizio.

Si precisa che in caso di presentazione dell'istanza per conto di un minore, il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale dello stesso inserisce tramite la Piattaforma i dati di cui al precedente punto 1) e 2), che vengono verificati mediante collegamento con ANPR, secondo le medesime modalità descritte precedentemente.

Qualora la richiesta di rilascio del contrassegno sia effettuata da parte di un'impresa, direttamente o per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica:

1) inserimento dei seguenti dati personali e informazioni, necessarie ai fini del collegamento con il registro imprese di InfoCamere:

acquisizione dei dati personali del legale rappresentante o della persona munita dei relativi poteri di rappresentanza dell'impresa, ottenuti dal preventivo accesso tramite il *provider* di identità, secondo le modalità descritte al paragrafo precedente;

CF dell'impresa.

2) collegamento con il registro imprese di InfoCamere, rispetto alle seguenti informazioni:

denominazione impresa;

ragione sociale;

sedi dell'impresa. In particolare, la Piattaforma consente di selezionare la sede desiderata tra quelle che vengono proposte attraverso il collegamento con il registro imprese di InfoCamere.

3) inserimento manuale dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) dell'impresa richiedente, ai fini delle eventuali comunicazioni relative al rilascio dei contrassegni e all'operatività degli uffici coinvolti.

Con riferimento alle modalità di interoperabilità con ANIA, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto, si specifica che l'autenticazione dei servizi REST è effettuata mediante l'utilizzo di un certificato X.509 rilasciato da una *Certification Authority* conforme al regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS).

I principali servizi sono:

1) Verifica contrassegno

Il sistema di ANIA invoca un servizio della Piattaforma monopattini che richiede i seguenti dati di *input*:

CF del soggetto che ha richiesto la copertura assicurativa;

codice identificativo del contrassegno.

Il servizio verifica la validità dell'abbinamento dei due campi di *input* e, in caso di esito positivo, restituisce un *token* con validità di un'ora che deve essere utilizzato per l'accesso agli altri servizi esposti dalla Piattaforma monopattini. In caso di esito negativo, restituisce un messaggio di errore.

2) Verifica residenza

Il sistema di ANIA invoca un servizio della Piattaforma monopattini che richiede i seguenti dati di *input*:

token;

provincia.

Il servizio verifica la corrispondenza tra la provincia indicata e quella della residenza del titolare del contrassegno, il cui codice fiscale corrisponde a quello associato al *token* di cui al punto 1. In caso di esito negativo, restituisce un messaggio di errore.

3) Acquisizione dati copertura assicurativa

Il sistema di ANIA invoca un servizio esposto dalla Piattaforma monopattini che richiede i seguenti dati di *input*:

token;

numero di protocollo;

codice impresa di assicurazione;

codice identificativo del contrassegno;

numero della polizza;

data e orario di decorrenza della copertura;

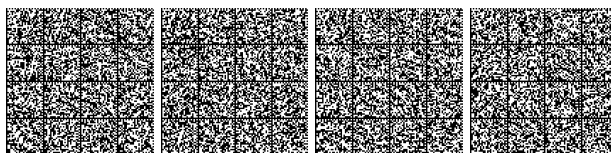
data e orario di scadenza della copertura;

data di scadenza della copertura compreso il periodo di comporto;

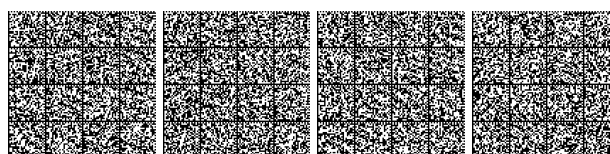
data di scadenza della sospensione.

In caso di esito positivo dell'inserimento dei dati relativi alla copertura assicurativa del monopattino identificato dal codice del contrassegno, il sistema restituisce un codice di *acknowledge*, che costituisce il campo chiave per la comunicazione di eventuali successive variazioni in merito alla copertura.

3.4. Operazioni eseguibili sui dati nell'ambito della Piattaforma e relative modalità di trattamento



Soggetti coinvolti	Modalità di accesso alla Piattaforma	Dati personali e informazioni trattate	Soggetti Interessati	Operazioni di trattamento
a) Cittadini	Accesso diretto	• Nome; • cognome; • data di nascita; • luogo di nascita; • indirizzo di residenza; • indirizzo e-mail ordinario (PEO); • codice alfanumerico del contrassegno identificativo del monopattino elettrico; • dati relativi alla copertura assicurativa	Cittadini (maggiorenni e minorenni)	Raccolta, registrazione, consultazione, modifica dello status, cancellazione
b) Imprese	Accesso diretto	• Dati anagrafici del legale rappresentante o della persona munita dei relativi poteri di rappresentanza dell'impresa; • CF dell'impresa;	Legali rappresentanti o persone munite dei poteri di rappresentanza dell'impresa	Raccolta, registrazione, consultazione, modifica dello status, cancellazione



Soggetti coinvolti	Modalità di accesso alla Piattaforma	Dati personali e informazioni trattate	Soggetti Interessati	Operazioni di trattamento
		• Denominazione impresa; • Ragione sociale; • Sede dell'impresa; • indirizzo e-mail ordinario (PEO); • codice alfanumerico del contrassegno identificativo del monopattino elettrico; • dati relativi alla copertura assicurativa.		
c) Personale degli studi di consulenza automobilistica	Accesso diretto	Dati comuni come individuati nei precedenti punti a) e b) della presente tabella	Cittadini e imprese	Raccolta, registrazione, consultazione, modifica dello <i>status</i> , cancellazione, uso
d) Personale amministrativo del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione	Accesso istituzionale	Dati comuni come individuati nei precedenti punti a) e b) della presente tabella	Cittadini e imprese	Consultazione, comunicazione, estrazione
e) Autorità di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992	Accesso istituzionale	Dati comuni come individuati nei precedenti punti a) e b) della presente tabella	Cittadini e imprese	Consultazione

3.5. Tempistiche di conservazione

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati personali sono conservati all'interno della Piattaforma monopattini per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. Decorso il periodo di conservazione, i dati personali oggetto di trattamento verranno pseudonimizzati mediante l'utilizzo di meccanismi di cifratura.

In particolare, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui al GDPR, i dati personali oggetto di trattamento nell'ambito della Piattaforma monopattini da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono conservati in modalità cifrata per il periodo di tempo necessario ai fini degli accertamenti di legge e, nello specifico nell'ambito della Piattaforma:

1. i dati personali relativi ai *log* dei soggetti che si autenticano alla Piattaforma, indicati al precedente paragrafo 2, sono conservati, in apposita banca dati, per ventiquattro mesi dalla data di ultimo accesso alla Piattaforma da parte del soggetto medesimo;

2. i dati personali relativi alla richiesta e al rilascio dei contrassegni, indicati al precedente paragrafo 2, sono sottoposti ad un processo di pseudonimizzazione mediante l'utilizzo di meccanismi di cifratura tramite le funzionalità native della Piattaforma dedicata, a partire dalla data di cancellazione del contrassegno su richiesta dei soggetti interessati o nei casi di annullamento d'ufficio. I predetti dati, oggetto di pseudonimizzazione, sono conservati in un apposito *database* della Piattaforma per un periodo di trentacinque anni dalla predetta cancellazione, per consentire gli accertamenti previsti dalla legge, di competenza dell'autorità giudiziaria, salvo l'ulteriore periodo di tempo indicato dalla predetta autorità, in relazione alla singola fattispecie, per consentire l'efficace espletamento delle relative funzioni. Superato tale periodo, il dato viene definitivamente cancellato.

4. Analisi dei rischi

Si è proceduto alla previa analisi dei rischi connessi all'utilizzo della Piattaforma monopattini, i cui esiti si riportano in sintesi nella tabella che segue, contenente la descrizione dei rischi potenziali e l'individuazione del livello di rischio, calcolato sulla base della gravità e della probabilità che i rischi si verifichino:



Tipologia di rischio	Descrizione	Livello di rischio	Misure preventive
<i>Malware, virus, bug</i> introdotti via internet nel sistema e nelle postazioni di lavoro.	Tale rischio può verificarsi e può comportare la perdita di dati, la violazione della sicurezza, il rallentamento del sistema, il furto di informazioni personali e il danneggiamento dei sistemi.	Medio	• sistemi di <i>intrusion detection e prevention</i> • gestione sicura delle postazioni di lavoro • sicurezza dell'ambiente operativo
Intrusioni che possano comportare l'accesso illegittimo ai dati personali.	Il <i>Data Breach</i> è una violazione della sicurezza, che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione, accesso, copia o consultazione non autorizzate di dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.	Medio	• controllo degli accessi logici ed autenticazione) • minimizzazione della quantità di dati personali • sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti • sicurezza dell'ambiente operativo • sicurezza della rete e delle comunicazioni • tracciatura e monitoraggio • controllo degli accessi fisici • gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali
Rischio di perdita accidentale di dati.	Tale rischio è riconducibile a problemi di funzionamento dei sistemi informatici o a condotte umane non corrette, che possono comportare la perdita o la distruzione accidentale di dati.	Basso	• manutenzione delle apparecchiature • sicurezza dell'ambiente operativo • sicurezza della rete e delle comunicazioni • controllo gestione sicura dell'<i>hardware</i>, delle risorse e dei dispositivi • <i>backup</i> • procedure previste dal Sistema di Gestione della sicurezza delle informazioni • protezione delle fonti di rischio ambientali
Attacco informatico che renda indisponibile il servizio.	Attacchi DoS o DdoS che vanno a saturare la banda disponibile o le risorse elaborative rendendo indisponibile il servizio.	Medio	• sistemi di <i>intrusion detection e prevention</i>: • sicurezza della rete e delle comunicazioni



Tipologia di rischio	Descrizione	Livello di rischio	Misure preventive
			• sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti
Sabotaggi di apparecchiature, server, apparati di reti.	Tali rischi possono verificarsi a seguito di accessi non autorizzati ai sistemi o qualunque azione dannosa che potrebbe portare al furto di dati sensibili o al blocco dei sistemi.	Basso	• controllo degli accessi fisici • gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali • controllo gestione sicura dell'hardware, delle risorse e dei dispositivi • protezione delle fonti di rischio ambientali
Guasti tecnici, quali malfunzionamenti apparecchiature, interruzione alimentazione elettrica, e malfunzionamenti software.	Tali rischi possono verificarsi in mancanza di affidabilità delle apparecchiature e un cattivo comportamento del software può dipendere, da errori presenti nel codice, dall'ambiente esecutivo.	Basso	• controllo gestione sicura dell'hardware, delle risorse e dei dispositivi • protezione delle fonti di rischio ambientali

5. Regole tecniche, requisiti, garanzie e misure di sicurezza adottate

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la società informatica che gestisce in *outsourcing* il SIDT per conto della Direzione generale per la motorizzazione, in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero medesimo.

In adempimento all'art. 32 del GDPR, il responsabile ha adottato sulle sue infrastrutture tecnologiche le seguenti misure di sicurezza infrastrutturali, oltre a quelle risultanti dalle valutazioni di impatto:

con riferimento ai sistemi di *intrusion, detection e prevention*, i servizi esposti dalla Piattaforma monopattini sono protetti da sistemi IDS/IPS che monitorano e bloccano gli attacchi di varia tipologia (es. DoS, DDoS, sfruttamento vulnerabilità, *syn flood*, ecc.);

con riferimento al controllo degli accessi logici ed autenticazione, attraverso l'infrastruttura IAM *Forgerock*, in particolare la parte di autenticazione è gestita con un *Identity Portal* IDP federato con SPID mentre la parte di accesso è gestita direttamente dall'infrastruttura *Forgerock* dei portali;

con riferimento alla gestione sicura delle postazioni di lavoro, le PDL del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sotto dominio e sotto *antivirus e patch* di sicurezza, controllate centralmente dalla società informatica che gestisce in *outsourcing* il SIDT. Le PDL della società informatica sono sotto dominio e si collegano alla rete del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un *client* VPN autenticato;

con riferimento alla manutenzione delle apparecchiature, su tutti gli apparati sono attivati contratti di manutenzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

con riferimento alla minimizzazione della quantità di dati personali, le autorizzazioni e i permessi sono configurati secondo il principio del minimo privilegio, assicurando che i soggetti abbiano accesso solo alle sezioni e alle operazioni strettamente necessarie per le loro funzioni;

con riferimento alla sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti, il *Change Management* effettuato tramite processi in linea con i principi di *Security & Privacy by Design*. Viene effettuato il *patching* periodico della sicurezza dei sistemi e vengono effettuati dei VA infrastrutturali e dei *Penetration Test* lato applicativo in modalità *Blackbox* con cadenza semestrale;

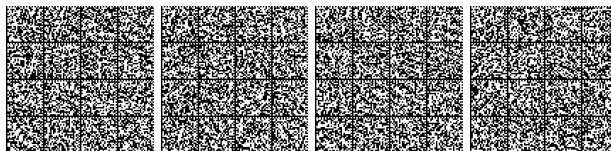
con riferimento alla sicurezza dell'ambiente operativo, sono previste le seguenti misure: (i) manutenzione HW e SW di base; (ii) installazione tempestiva degli aggiornamenti di sicurezza distribuiti dal produttore («*patching*»); (iii) rimozione di servizi, applicazioni e protocolli che non sono utilizzati; (iv) configurazione di soggetti autorizzati con i relativi permessi; (v) configurazione di sistemi di controllo delle risorse per il monitoraggio degli accessi e delle violazioni; (vi) *Change Management* con riferimento sicurezza della rete e delle comunicazioni, la rete è perimetrata e il servizio di accreditamento della Piattaforma monopattini è separato a livello III nella parte di *frontend* e di *backend*;

con riferimento alla tracciatura e al monitoraggio, le applicazioni saranno configurate per produrre i *log* necessari a tracciare gli eventi significativi e una piattaforma di *Log Management* del Dipartimento (*Logger ArcSight*) configurata per raccogliere questi *log*, interpretarli, indicizzarli e conservarli per ventiquattro mesi dalla data di ultimo accesso alla piattaforma;

con riferimento al controllo degli accessi fisici, l'accesso alla sede di via G. Caraci a Roma è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La società informatica che gestisce in *outsourcing* il SIDT fornisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la lista del personale autorizzato all'accesso nonché i nominativi dei visitatori. L'ingresso ai locali è consentito mediante l'assegnazione (definitiva per il personale fisso e temporanea per gli ospiti) di un *badge* che permette l'accesso al perimetro e l'accesso al palazzo dove è situato il CED. L'assegnazione e la revisione periodica di questo *badge* è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali: Il Dipartimento, nell'ambito del suo sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, ha definito un processo di gestione degli incidenti e una procedura specifica di *Data Breach* che è adottata qualora l'evento riguardi i dati anche di questo specifico trattamento in esame;

con riferimento al controllo gestione sicura dell'hardware, delle risorse e dei dispositivi, i server sono posizionati in un CED e sono dotati di armadi *rack* con serratura, controllo della temperatura con impianto di refrigerazione, sistemi di antincendio oppia linea di alimentazione con UPS (batteria tampone) e gruppo di continuità per garantire la continuità elettrica;



con riferimento alla protezione delle fonti di rischio ambientali, il CED è dotato di un sistema antincendio a gas inerti, un sistema di allagamento. Tutti i server sono attestati su una doppia linea di alimentazione che in cascata è dotata di un UPS dedicato e un gruppo elettrogeno;

con riferimento alle procedure previste dal sistema di gestione della sicurezza delle informazioni: sono definite nel piano di sicurezza;

con riferimento al backup, i tool utilizzati per effettuare i backup sono: *Veritas NetBackup*, *Data Protector* e *Oracle RMAN*, mentre gli appliance sui cui sono conservati i backup sono:

Veritas Flex appliance in HA e *Storeonce*, per il backup su disco;

la *TAPE Library* per il backup su nastro;

per i DB su *Exadata* è in uso anche una specifica soluzione di backup denominata *Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance ZDLRA*, ossia soluzione di protezione dei dati ingegnerizzata che protegge le transazioni in tempo reale, permettendo di ripristinare i database in meno di un secondo quando si verificano interruzioni o attacchi *ransomware*. L'automazione del ripristino, l'immutabilità del backup e un'architettura a disponibilità elevata aiutano a soddisfare i requisiti organizzativi per la protezione e il recupero rapido di dati di importanza critica;

con riferimento alla cancellazione sicura, viene effettuata attraverso software specifici tipo DBAN;

con riferimento alle policy e procedure per la protezione dei dati personali, come definito nel piano della sicurezza, la società informatica che gestisce in *outsourcing* il SIDI si impegna a adottare integralmente quanto stabilito dal Codice *privacy* e dal GDPR.

26A01262

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 9 marzo 2026.

Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR» - Intervento ID 26-bis, recante «Tor de' Conti - Completamento messa in sicurezza». Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per lavori e servizi. (Ordinanza n. 16/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti:

il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico «*Technical Support Instrument*»;

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito «il regolamento RRF») con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH «*Do not significant harm*»);

il regolamento delegato UE 2021/2139 di determinazione dei criteri di vaglio tecnico per il rispetto degli obiettivi ambientali, così come integrato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485, che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività economiche non previste nel precedente documento;

la Comunicazione C(2021)1054 della Commissione europea del 12 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (di seguito «PNRR») approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

gli «*Operational Arrangements*» sottoscritti in data 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

Visti, altresì:

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni in legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con cui sono state individuate la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

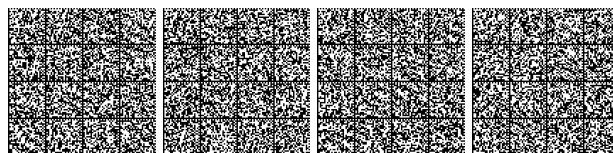
il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6, con cui è stato istituito il Ministero del turismo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il «regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle Missioni ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

la Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici», articolato in sei linee d'azione



denominate, rispettivamente, «*Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*», «Giubileo 2025-Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», «#La Città Condivisa», «#Mitingodiverde», «#Amanotesa e «#Roma4.0», per un costo complessivo di 500 mln di euro;

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al precedente comma, la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ivi inclusi gli interventi relativi alla Misura 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

ai commi 427, 438 e 441 dell'art. 1 della citata legge n. 234/2021, come modificati dall'art. 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, i quali recano la disciplina delle modalità di attuazione dell'Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR;

il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, in legge 56 del 29 aprile 2024;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, successivamente modificato ed integrato, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025;

l'ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022 prot. n. 20, con cui il Commissario straordinario di Governo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR;

il decreto del Ministro del turismo del 27 giugno 2022, prot. n. 8166/22, di approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, come individuati dall'ordinanza commissariale n. 2/2022;

l'ordinanza del Commissario straordinario Rep. n. 32 del 20 settembre 2024, con la quale sono state apportate delle modifiche dell'elenco degli interventi relativi alla citata Misura;

il decreto prot. n. 0289732/24 del 16 ottobre 2024, con cui il Ministero del turismo ha approvato la modifica all'elenco degli interventi relativi alla già menzionata Misura, come individuati dall'ordinanza commissariale Rep. n. 32/2024;

l'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2025, prot. n. 5375, di approvazione delle modifiche all'elenco degli interventi relativi alla sopra richiamata Misura M1C3;

il decreto del Ministero del turismo, prot. n. 0237845/25 del 12 settembre 2025, di approvazione delle modifiche all'elenco degli interventi relativi alla misura M1C3, disposte con ordinanza commissariale n. 34 del 30 giugno 2025;

l'ordinanza commissariale Rep. n. 6, prot. RM/495 del 27 gennaio 2026, con la quale è stata approvata la rimodulazione delle risorse finanziarie e l'elenco complessivo degli interventi della predetta Misura;

l'ordinanza commissariale Rep. 7, prot. RM/650 del 3 febbraio 2026, di integrazione dell'ordinanza commissariale n. 6 del 27 gennaio 2026;

il decreto del Ministero del turismo, prot. REG GEN n. 27918 del 2 marzo 2026, di approvazione delle modifiche apportate all'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, come individuati dalle ordinanze commissariali Rep. n. 6/2026 e 7/2026;

Visti, altresì:

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

il regolamento delegato UE 2025/2152 del 22 ottobre 2025, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2026, delle soglie comunitarie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge



21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (cd. nuovo Codice dei contratti), e, in particolare:

l'art. 49, che disciplina il principio di rotazione degli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;

l'art. 50 che al:

comma 1, individua rispettivamente:

alla lettera *a*), in 150.000,00 euro il limite per l'affidamento diretto di lavori, anche senza consultazione di più operatori economici;

alla lettera *b*), in 140.000,00 euro il limite per l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

alla lettera *c*) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1 milione di euro, l'utilizzazione della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

alla lettera *d*), per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023, l'utilizzazione della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

alla lettera *e*), per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, l'importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei contratti, l'espletamento della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Richiamato:

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi compresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

il PNRR italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023

e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la realizzazione di programmi specifici di riforme ed investimenti, suddivisi in Missioni e Componenti, finanziati dall'Unione europea e da conseguire secondo tappe intermedie e obiettivi finali obbligatori e non derogabili;

tra le Misure previste è ricompresa la Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici del PNRR» (di seguito *Caput Mundi*), che individua il Ministero del turismo come amministrazione centrale titolare del programma, da attuare, tra gli altri, con il Ministero della cultura, attraverso le sue articolazioni funzionali;

l'elenco degli interventi relativi alla Misura *Caput Mundi* è stato definito dal Commissario straordinario, in accordo con il Ministro del turismo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è stato, da ultimo, approvato con ordinanza commissariale Rep. n. 6 del 27 gennaio 2026, come integrata dall'ordinanza Rep. 7 del 3 febbraio 2026, e successivo decreto ministeriale prot. prot. n. REG_GEN 27918 del 2 marzo 2026;

il Programma *Caput Mundi* è, altresì, ricompreso nel Programma dettagliato degli interventi connessi al Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, successivamente integrato e modificato, in ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025. L'elenco delle opere è, altresì, integralmente riportato nell'Allegato 2 del citato decreto;

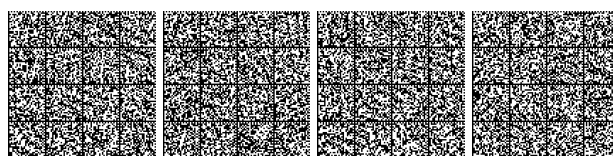
l'investimento *Caput Mundi* è articolato in sei sub-investimenti denominati rispettivamente «Patrimonio culturale di Roma per *Next generation EU*», «Percorsi giubilari: dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», #Lacittàcondivisa, #Roma 4.0, #Mitingodiverde e #Amanotesa, con finanziamento complessivo di 500 mln di euro;

Premesso, altresì, che:

tra le opere del sub-investimento «Patrimonio culturale di Roma per *Next Generation EU*» figura l'intervento classificato con l'ID 26 «Tor de' Conti - Restauro e allestimento dell'edificio» finanziato con risorse PNRR per euro 6.900.000,00 e per il quale Roma Capitale - Sovrintendenza capitolina svolge la funzione di soggetto attuatore;

in conseguenza del crollo parziale della Torre, occorso in data 3 novembre 2025, Roma Capitale ha disposto l'attivazione delle procedure di somma urgenza, ai sensi della normativa vigente, al fine di rimuovere le situazioni di pericolo e salvaguardare la pubblica incolumità, provvedendo all'anticipazione delle correlate risorse finanziarie. È, pertanto, sopravvenuta l'esigenza di dare corso agli interventi strutturali di messa in sicurezza del sito, già contemplati nell'ambito dell'intervento sopra richiamato;

si rende, allo stato, necessario procedere con il completamento delle suddette attività, in quanto strettamente funzionali e prodromiche alla regolare prosecuzione dell'intervento di che trattasi. A tal fine, la Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale ha formulato la pro-



posta di assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, di importo complessivo pari a euro 1.515.000,00, di cui euro 915.000,00 da destinare al completamento degli interventi di messa in sicurezza del sito, quale integrazione del finanziamento già anticipato da Roma Capitale, e euro 600.000,00 da imputare all'incremento del quadro economico dell'intervento sopra citato, classificato con l'ID 26 recante «Tor de' Conti - Restauro e allestimento dell'edificio», al fine di far fronte alle attività sopravvenute, impreviste e non prevedibili in sede di programmazione;

con ordinanza commissariale Rep. 6 del 27 gennaio 2026 è stato, pertanto, istituito il nuovo intervento catalogato con l'ID 26 *bis* e denominato «Tor de' Conti - Completamento messa in sicurezza», rientrante nel medesimo sub-investimento «Patrimonio culturale di Roma per *Next Generation EU*», specificamente finalizzato al completamento delle attività di messa in sicurezza della Tor de' Conti in Largo Corrado Ricci a Roma, in esito al crollo parziale avvenuto all'inizio del mese di novembre u.s., per l'attuazione del quale è stata assegnata la dotazione finanziaria pari a euro 915.000,00 a valere su fondi PNRR;

Atteso che:

l'intervento in parola ha ad oggetto l'affidamento di contratti per servizi e lavori;

la normativa ordinaria vigente in materia di contratti pubblici disciplina in modo puntuale e differenziato le procedure di affidamento, prevedendo espressamente, nei casi di superamento delle soglie di rilevanza europea, l'obbligo di espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica mediante pubblicazione di apposito bando;

nei casi cosiddetti sottosoglia, ovvero, il cui valore del contratto non superi i limiti stabiliti con specifico regolamento UE, per il caso in esame il regolamento delegato UE 2025/2152 del 22 ottobre 2025, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2026, delle soglie comunitarie degli appalti per servizi, lavori e forniture, le procedure di affidamento sono regolate dal decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 50 e seguenti;

Atteso, altresì, che:

l'intervento in oggetto è volto a garantire la continuità operativa delle attività di messa in sicurezza, nonché l'esecuzione degli ulteriori interventi tecnici necessari, già avviati da Roma Capitale a seguito dell'evento emergenziale che ha interessato la Torre alla fine dell'anno 2025;

al fine di assicurare il completamento dei lavori entro il termine del 30 giugno 2026, fissato dalla Misura «*Caput Mundi*», si rende necessario procedere all'affidamento delle ulteriori attività alla medesima impresa già incaricata della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), al fine di garantire continuità tecnico-operativa, tempestività nell'esecuzione e unitarietà nella gestione degli interventi;

per le ragioni sopra esposte, la Sovrintendenza capitolina di Roma Capitale ha richiesto, con nota prot. n. RI/2396 del 22 gennaio 2026, registrata in medesi-

ma data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/400, e successiva comunicazione integrativa del 31 gennaio 2026, di valutare l'attivazione dei poteri commissariali e l'adozione di una ordinanza che consenta l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando al medesimo operatore economico, in deroga al Codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei vincoli normativi e temporali imposti dal piano finanziario, al fine di scongiurare il concreto rischio di perdita del finanziamento comunitario;

Considerato, che:

ai sensi dell'art. 421 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 è demandato il compito di assicurare la realizzazione degli interventi ricompresi nella Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto degli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il PNRR italiano si avvale delle risorse messe a disposizione dal programma *Next Generation EU*, le quali vengono progressivamente erogate dall'Unione europea attraverso *tranche* periodiche, in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti;

ciascuna erogazione delle risorse è subordinata al conseguimento integrale delle *milestone* e dei *target*, sia qualitativi che quantitativi, da raggiungersi nel rispetto di scadenze puntuali, rigorose e non suscettibili di deroga;

l'eventuale mancato conseguimento anche di un solo obiettivo può determinare effetti pregiudizievoli sull'attuazione complessiva del Piano, incidendo sull'accesso alle successive tranche di finanziamento e producendo ricadute negative sull'intera programmazione nazionale degli interventi;

il mancato rispetto della tempistica concordata nella Misura *Caput Mundi* può determinare il rischio di ritardo nei pagamenti e, finanche, la perdita di parte delle risorse stanziata dall'Unione europea;

gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR, tra i quali rientra anche la Misura *Caput Mundi*, sono volti a modernizzare le infrastrutture, i servizi pubblici ed i sistemi produttivi ed a valorizzare il patrimonio culturale e archeologico. Il ritardo nella loro attuazione può compromettere gli effetti attesi in termini di crescita economica, incremento occupazionale e miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini;

il rispetto delle tempistiche stabilite per l'Investimento «*Caput Mundi*» costituisce, pertanto, condizione imprescindibile ai fini della piena ed effettiva disponibilità delle risorse assegnate, nonché per l'ordinato completamento degli interventi strategici previsti nell'ambito del Piano nel suo complesso;

Rilevato che:

l'intervento in oggetto, propedeutico e strettamente connesso all'attuazione del già richiamato intervento ID 26 «Tor de' Conti - Restauro e allestimento dell'edificio», deve necessariamente essere realizzato in pieno coordi-



namento con quest'ultimo, secondo una tempistica compatibile, al fine di garantire la continuità operativa delle attività, assicurare l'ordinato completamento degli interventi e rispettare il cronoprogramma previamente definito, considerata l'indifferibilità e l'urgenza delle azioni previste;

i tempi di conclusione dei lavori di entrambi gli interventi, classificati con l'ID 26 e ID 26 *bis*, debbono essere necessariamente coerenti con il *target* finale, fissato per la Misura *Caput Mundi* al 30 giugno 2026;

l'importo di affidamento dei servizi e lavori da affidare non supera la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'osservanza delle tempistiche ordinarie previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, finalizzate all'individuazione di un nuovo operatore economico e all'affidamento del contratto, non garantirebbe l'effettiva e puntuale realizzazione delle attività nei tempi previsti, compromettendo la continuità operativa e la piena esecuzione degli interventi, la cui realizzazione riveste carattere di indifferibilità e urgenza ai fini del rispetto del cronoprogramma stabilito nell'ambito del PNRR;

l'affidamento alla medesima impresa consente di garantire il completamento dell'opera entro i termini prefissati e, conseguentemente, assicura la concreta realizzazione dell'interesse pubblico correlato a entrambi gli interventi;

al fine di conseguire gli scopi prefissati, si rende, pertanto, necessario introdurre elementi di semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative di affidamento dei contratti pubblici e di scelta del contraente per l'opera avente ID 26 *bis* recante «Tor de' Conti - Completamento messa in sicurezza»;

Ritenuto, pertanto, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico per disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, puntuali deroghe alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto dell'avvenuta informativa resa nella riunione della Cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, tenutasi in data 17 febbraio 2026;

per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. che per le procedure di affidamento dei lavori dell'intervento ID 26 *bis* denominato «Tor de' Conti - Completamento messa in sicurezza» ricompreso nella Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi* - Next

Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR», in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il rispetto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del predetto decreto legislativo n. 36/2023, nonché dei principi di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del predetto Codice, sia possibile:

ricorrere, in deroga all'art. 49 ed in parziale deroga alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) ed e) del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con un unico operatore, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, ovvero tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti presso amministrazioni ed enti del comparto dei Beni culturali, per lavori di importo pari o superiore a 150.001,00 euro e per servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro, fino alla concorrenza del valore del contratto.

È fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del predetto decreto;

2. La trasmissione della presente ordinanza commissariale a Roma Capitale - Sovrintendenza capitolina ed a Ministero del turismo, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.

3. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>.

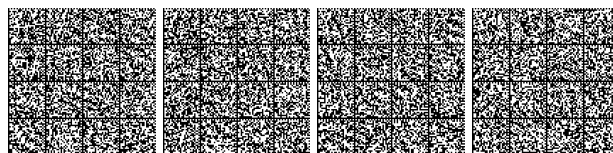
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 9 marzo 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

26A01314



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Interventi di ricostruzione riguardanti il patrimonio dell'ERP nei comuni di Cittareale, Leonessa e Accumoli.
(Ordinanza speciale n. 136).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del

2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;



d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista la nota dell'USR Lazio, acquisite agli atti della Struttura commissariale con prot. CGRTS-0030888-A-05/08/2025, con cui si formula richiesta di emanazione di ordinanza speciale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica concernenti la demolizione e ricostruzione dei seguenti edifici:

a) Edificio ERP sito in Via delle Fonti – Comune di Leonessa (RI);

b) Edificio ERP sito in Santa Croce – Comune di Cittareale (RI);

c) Edificio ERP sito in Via Duca D'Aosta – Comune di Accumoli (RI);

Vista la relazione del *sub*-Commissario, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0047069-A-27/11/2025, allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'USR Lazio circa la funzione strategica degli interventi strutturali di cui sopra e la loro criticità e urgenza;

Considerata la complessità e l'impegno dei suddetti interventi, che prevedono la demolizione integrale e la ricostruzione degli edifici, unitamente al necessario adeguamento sismico e normativo;

Considerata la necessità di adottare misure acceleratorie e semplificatorie per consentire di procedere agli interventi di cui sopra con la massima tempestività ed efficacia e al contempo garantire la sicurezza strutturale, la funzionalità e la qualità abitativa degli immobili da realizzare;

Considerato che nei casi in oggetto, la demolizione e ricostruzione degli edifici, configurando un intervento radicale sul patrimonio ERP, unitamente all'adeguamento sismico e al miglioramento energetico di almeno due classi, comporta costi straordinari e imprescindibili, per i quali si rende necessario derogare ai limiti massimi di costo degli interventi ERP imposti dalla disciplina regionale;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi di ricostruzione del patrimonio ERP;

Ritenuto pertanto di approvare il complesso unitario di interventi di ricostruzione degli immobili ERP sopra indicati, come meglio dettagliato da allegato *sub* 1) alla presente ordinanza;

Considerato che la stima del costo per gli interventi in oggetto è stata definita dall'USR Lazio in base a una valutazione parametrica basata sui costi medi rilevati in interventi ERP realizzati in ambito pubblico e privato, con un valore medio aggiornato pari a euro 2.561,10/mq, e che pertanto, salva valutazione di congruità in via definitiva in fase di approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto, la stima complessiva dei costi ammonta a complessivi euro 12.435.421,05, così suddivisi:

a) euro 11.513.425,05 per l'intervento nel Comune di Leonessa (RI);

b) euro 460.998,00 per l'intervento nel Comune di Cittareale (RI);

c) euro 460.998,00 per l'intervento nel Comune di Accumoli (RI);

Considerato che le predette somme ad oggi non risultano finanziate da altri provvedimenti e che si rende, dunque, necessario stanziare l'importo complessivo di euro 12.435.421,05, a valere sulla presente ordinanza, sulla base delle valutazioni di cui sopra;

Ritenuto altresì di stanziare le risorse necessarie a finanziare i predetti interventi, pari a euro 12.435.421,05, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 24.11.2025, è pari ad euro 946.377.007,74 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 895.220.667,13;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'allegato *sub* 1), ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale *sub*-Commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto di individuare rispettivamente l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio quale soggetto attuatore degli interventi di cui sopra per il Comune di Cittareale e Accumoli, e l'ATER per il Comune di Leonessa, in considerazione delle criticità operative e della necessità di una gestione unitaria e coordinata degli interventi;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;



Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare anche sopra alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore, fatto comunque salvo il disposto dell'ordinanza n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM», possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione – oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo – debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24 novembre 2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilità di dare copertura agli interventi sopra richiamati;



Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del patrimonio ERP del Lazio;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi di demolizione integrale e ricostruzione, unitamente al necessario adeguamento sismico e normativo, degli edifici del patrimonio ERP sito nel territorio Lazio, come meglio descritti nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riassuntivamente indicati di seguito con relativa stima previsionale quantificata con criterio parametrico e condivisa tra l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e la Struttura del *sub*-Commissario:

a) Edificio ERP sito in Via delle Fonti – Comune di Leonessa, euro 11.513.425,05;

b) Edificio ERP sito in Santa Croce – Comune di Cittareale, euro 460.998,00;

c) Edificio ERP sito in Via Duca D'Aosta – Comune di Accumoli, euro 460.998,00;

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del *sub*-Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'USR Lazio e la Struttura commissariale:

a) gli interventi di cui al comma 1 sono tutti riferiti a immobili dotati di funzione strategica e si presentano di particolare complessità, richiedendo la demolizione integrale e la ricostruzione degli edifici, unitamente al necessario adeguamento sismico e normativo;

b) la demolizione e ricostruzione degli edifici, configurando un intervento radicale sul patrimonio ERP, unitamente all'adeguamento sismico e al miglioramento energetico di almeno due classi, comporta costi straordinari e

imprescindibili, per i quali si rende necessario derogare ai limiti massimi di costo degli interventi ERP imposti dalla disciplina regionale;

c) la funzione pubblica rivestita dagli immobili in oggetto richiede la necessità di adottare misure acceleratorie e semplificatorie per consentire di procedere agli interventi di cui sopra con la massima tempestività ed efficacia e al contempo garantire la sicurezza strutturale, la funzionalità e la qualità abitativa degli immobili da realizzare.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dall'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio e dalla struttura commissariale, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub-Commissario e monitoraggio

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale *sub*-Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il *sub*-Commissario coordina gli interventi in oggetto.

3. Il *sub*-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 e ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020, sono individuati rispettivamente l'USR Lazio per il Comune di Cittareale e Accumoli e l'ATER per il Comune di Leonessa, quali soggetti attuatori in quanto idonei, per organizzazione interna ed esperienza, a realizzare gli interventi in oggetto.

2. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli



interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal *sub-Commissario*.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal *sub-Commissario*:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il *sub-Commissario*, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi.

Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze nn. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può re-

alizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

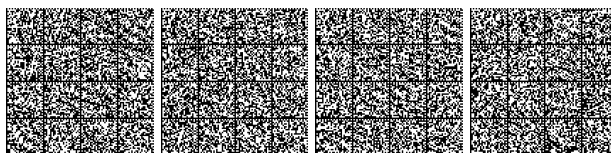
d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del Codice dei contratti pubblici.

2. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza è sempre possibile fare ricorso alla definizione di uno o più accordi quadro ai sensi dell'art. 11-bis dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, come introdotto dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 65 del 2023.

3. Ove ne sussistano le condizioni, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, ovvero attraverso singoli stralci funzionali o costruttivi. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento, l'accorpamento degli interventi in lotti unitari o l'articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi è stabilito con decreto del Commissario straordinario.

4. Allo scopo di ridurre le tempistiche necessarie allo sviluppo delle progettazioni degli interventi di ricostruzione unitaria di cui alla presente ordinanza e in considerazione della particolare natura dei luoghi dove insisteranno le opere da realizzare:

a) in deroga all'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e agli articoli 2 e 3 dell'allegato I.7 al decreto legislativo n. 36 del 2023, le valutazioni proprie e i



contenuti del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) sono svolte nella fase di progettazione tecnica e di fattibilità e riportati direttamente all'interno del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) in deroga all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è facoltà dei soggetti attuatori degli interventi richiedere i pareri preventivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica.

5. Il soggetto attuatore, d'intesa con il *sub*-Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

6. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

7. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

8. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

9. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

10. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, com-

ma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

11. Fatto salvo il disposto dell'ordinanza n. 234 del 2 luglio 2025, il soggetto attuatore può comunque ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

12. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

13. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

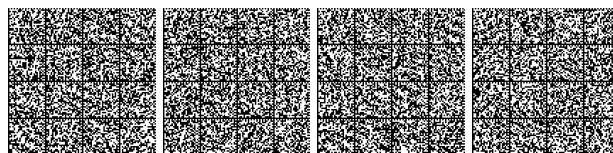
15. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al *sub*-Commissario.

16. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

17. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

18. In considerazione della pluralità, contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, il soggetto attuatore può ricorrere alla definizione di uno o più accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva n. 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del decreto legislativo n. 36 del 2023.

19. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settem-



bre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

20. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

21. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

22. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Art. 6.

Conferenza di servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. La conferenza è indetta dal *sub*-Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal *sub*-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni 13 coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o

referito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il *sub*-Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, com-



ma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il *sub*-Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 12.435.421,05, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74;

Art. 9.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 440

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>

26A01256

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Correzione di errori materiali nelle ordinanze speciali n. 118 del 3 luglio 2025 e n. 126 del 4 luglio 2025. (Ordinanza speciale n. 137).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni mag-



giormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli indelegabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo il regime transitorio stabilito nel decreto legislativo n. 36 del 2023;

Vista l'ordinanza speciale n. 118 del 3 luglio 2025, recante «Ricostruzione del Teatro G. Leopardi del Comune di San Ginesio».

Visto, in particolare, l'art. 2, commi da 2 a 13, ai sensi del quale:

«2. Ove ne sussistano le condizioni, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, ovvero attraverso singoli stralci funzionali o costruttivi. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento, l'accorpamento degli interventi in lotti unitari o l'articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi è stabilito con decreto del Commissario straordinario.

4. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

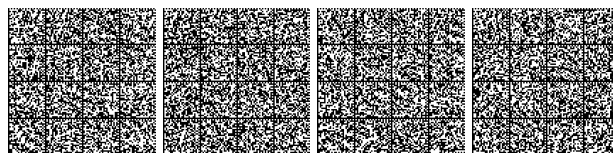
7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

9. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

10. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al *sub* commissario.

11. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali,



ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

12. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, vengono estese all'intervento sul Teatro comunale, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinanza speciale n. 9 del 29 maggio 2021, recante «Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola di infanzia "G. Ciarlantini", scuola primaria "F. Allevi", istituto di istruzione superiore "A. Gentili", istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato "R. Frau", e sistemazione area sportiva Via dei Tiratori nel Comune di San Ginesio (MC) e, in particolare, l'art. 3 (Designazione e compiti del *sub* commissario), l'art. 4 (Individuazione e compiti del soggetto attuatore), commi 1 e 7, l'art. 8 (Disposizioni comuni ai lotti A, B e C), l'art. 9 (Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi), l'art. 10 (Conferenza dei servizi speciale), l'art. 11 (Collegio consultivo tecnico).

13. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.»

Verificato che, mero errore materiale, la computazione dei commi del richiamato art. 2 non contiene il comma n. 3;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere a una nuova numerazione dei commi attualmente indicati da 4 a 13, muovendo dal comma 3 sino al comma 12;

Vista l'ordinanza speciale n. 126 del 4 luglio 2025, recante «Modifiche e incrementi all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, all'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, all'ordinanza speciale n. 24 del 13 agosto 2021, all'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021».

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, ai sensi del quale:

«2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 15.088.091,63 trova copertura come segue:

a) euro 5.227.500,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 12 del 2021;

b) euro 2.098.807,66 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale del 12 del 2021;

b) euro 7.761.783,97 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021»;

Verificato che, mero errore materiale, nell'elenco alfabetico del richiamato comma 2 viene ripetuta due volte la lettera «b»;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla correzione del richiamato errore materiale, individuando come punto di elenco «c)» quello oggi indicato per la seconda volta con la lettera «b»;

Visto, ancora, l'art. 6, comma 2, della menzionata ordinanza n. 126 del 2025, ai sensi del quale:

«2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a 3.257.082,05, trova copertura come segue:

a) euro 1.200.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 16 del 2021;

c) euro 2.057.082,05 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 16 del 2021»;

Verificato che, mero errore materiale, nell'elenco alfabetico del richiamato comma 2 viene inserita dopo la lettera «a» la lettera «c», anziché la lettera «b»;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla correzione del richiamato errore materiale, individuando come punto di elenco «b)» quello oggi indicato per la seconda volta con la lettera «c»;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di rettificare errori materiali che potrebbero indurre in errori contabili in sede applicativa delle ordinanze in questione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

*Correzione errore materiale art. 2
dell'ordinanza speciale n. 118 del 2025*

1. All'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 118 del 2025 i commi da 4 a 13 devono intendersi riferiti, rispettivamente, ai commi da 3 a 12. Per l'effetto:

il comma 4 deve correttamente essere individuato come comma 3;

il comma 5 deve correttamente essere individuato come comma 4;



il comma 6 deve correttamente essere individuato come comma 5;

il comma 7 deve correttamente essere individuato come comma 6;

il comma 8 deve correttamente essere individuato come comma 7;

il comma 9 deve correttamente essere individuato come comma 8;

il comma 10 deve correttamente essere individuato come comma 9;

il comma 11 deve correttamente essere individuato come comma 10;

il comma 12 deve correttamente essere individuato come comma 11;

il comma 13 deve correttamente essere individuato come comma 12.

2. L'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 118 del 2025 è corretto secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

Correzione errore materiale art. 5 dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025

1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025, il terzo punto dell'elenco alfabetico deve intendersi riferito alla lettera «c)», anziché alla lettera «b)». Per l'effetto, l'elenco risulterà il seguente:

«2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 15.088.091,63 trova copertura come segue:

a) euro 5.227.500,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 12 del 2021;

b) euro 2.098.807,66 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale del 12 del 2021;

c) euro 7.761.783,97 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021.».

2. L'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025 è corretto secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

Correzione errore materiale art. 6 dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025

1. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025, il secondo punto dell'elenco alfabetico deve intendersi riferito alla lettera «b)», anziché alla lettera «c)». Per l'effetto, l'elenco risulterà il seguente:

«2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a 3.257.082,05, trova copertura come segue:

a) euro 1.200.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 16 del 2021;

b) euro 2.057.082,05 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 16 del 2021.»;

2. L'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 126 del 2025 è corretto secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario - www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del commissario straordinario.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 383

26A01257

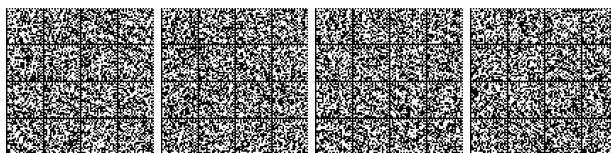
ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali del cratere regionale dell'Abruzzo, n. 7 del 6 maggio 2021 (Comune di Teramo) e n. 13 del 15 luglio 2021 (Comune di Campotosto). (Ordinanza speciale n. 138).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della



cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-

legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;



Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo», che prevede all'allegato 1 - ID OC 48 l'intervento denominato «ERP 609 - fraz. Villa Gesso, via Medoro Mazza n. 2» nel Comune di Teramo, per l'importo complessivo di euro 716.128,00, a valere sui fondi dell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020;

Considerata la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0040278-A-17/10/2025, con cui l'USR Abruzzo, a seguito di approfondimenti progettuali, ha trasmesso la relazione tecnica istruttoria dell'ufficio tecnico e vigilanza 1 e ha espresso parere favorevole in merito alla congruità tecnico-economica del progetto esecutivo per un importo complessivo pari a euro 1.550.613,03, con un incremento pari a euro 834.485,03 rispetto all'importo preventivato in ordinanza speciale n. 7 del 2023;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 834.485,03, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare gli importi risultanti dall'allegato 1 - ID OC 48 dell'ordinanza speciale n. 7 del 2021;

Vista l'ordinanza speciale n. 13 del 15 luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi in Comune di Campotosto» e, in particolare, l'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), «ricostruzione della Chiesa S. Maria Assunta, importo stimato dalla proposta di PSR in euro 3.000.000,00»;

Considerata la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0044592-A-12/11/2025, con cui l'USR Abruzzo, in seguito ad approfondimenti progettuali, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla congruità economica del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto per un importo complessivo pari a euro 6.420.646,67, in aumento per euro 3.420.646,47 rispetto all'importo preventivato pari a euro 3.000.000,00;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 3.420.646,47, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del

decreto-legge n. 36 del 2023 e che pertanto l'importo complessivo dell'intervento, pari a euro 6.420.646,67, può trovare copertura come segue:

euro 3.000.000,00 a valere sull'ordinanza speciale n. 13 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

euro 3.420.646,47 a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni quale incremento fondi dell'ordinanza speciale n. 13 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto altresì, per l'effetto, di modificare l'ordinanza speciale n. 13 del 15 luglio 2021, nei seguenti termini: l'art. 2, comma 2, lettera h), è sostituito come segue: «ricostruzione della Chiesa S. Maria Assunta, importo pari a euro 6.420.646,67»; e conseguentemente aggiornare le disposizioni finanziarie dell'ordinanza;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24 novembre 2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilità di dare copertura agli interventi sopra richiamati;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nei territori facenti parte dei comuni oggetto delle ordinanze speciali modificate con la presente, tutti interventi che rivestono carattere di indifferibilità e urgenza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021 con riguardo al Comune di Teramo

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Teramo di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del patri-



monio edilizio ATER Teramo», ID OC 48, denominato «ERP 609 - fraz. Villa Gesso, via Medoro Mazza n. 2» nel Comune di Teramo, per l'importo complessivo di euro 716.128,00, a valere sui fondi dell'ordinanza n. 109 del 2020, è autorizzato un incremento dei relativi contributi per un importo complessivo pari a euro 834.485,03.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 1.550.613,03 trova copertura come segue:

a) euro 716.128,00, a valere sui fondi dell'ordinanza n. 109 del 2020, come confermata dall'ordinanza speciale n. 7 del 2021;

b) euro 834.485,03 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 7 del 2021.

3. All'allegato 1 - ID OC 48 denominato «Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo», dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, gli importi sono modificati come da previsione di cui al presente articolo.

Art. 2.

Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 13 del 15 luglio 2021 con riguardo al Comune di Campotosto

1. Con riguardo all'intervento in Comune di Campotosto di cui all'ordinanza speciale n. 13 del 15 luglio 2021, recante «Interventi in Comune di Campotosto», identificato all'art. 2, comma 2, lettera h), «ricostruzione della Chiesa S. Maria Assunta, importo stimato dalla proposta di PSR in euro 3.000.000,00» è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 3.420.646,47.

2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 6.420.646,67 trova copertura come segue:

a) euro 3.000.000,00 a valere sull'ordinanza speciale n. 13 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) euro 3.420.646,47 a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni quale incremento fondi dell'ordinanza speciale n. 13 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'ordinanza speciale n. 13 del 15 luglio 2021 viene modificata nei seguenti termini:

l'art. 2, comma 2, lettera h), è sostituito come segue: «ricostruzione della Chiesa S. Maria Assunta, importo pari a euro 6.420.646,67»;

l'art. 13, comma 1, è sostituito come segue: «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 16.723.525,47. La spesa per gli interventi di cui all'allegato n. 1, trova copertura quanto ad euro 3.302.879,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, quanto ad euro 200.000,00 all'interno delle risorse già stan-

ziate con l'ordinanza n. 104 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importo stimato, quantificata complessivamente in euro 13.220.646,47 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità».

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri discendenti dall'incremento degli interventi di cui all'art. 1, pari a euro 834.485,03, e all'art. 2, pari ad euro 3.420.646,47, per complessivi euro 4.255.131,5 si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

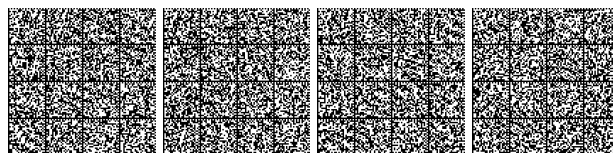
Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 464

26A01258



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SEGRETERIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DELIBERA 3 dicembre 2025.

Modifiche al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa adottato con provvedimento del 6 febbraio 2004.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

NELLA SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2025

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»;

Visto il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottato con provvedimento del 6 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 2, 2-bis, 9 e 23 del citato regolamento interno;

Considerata la necessità di potenziare l'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza prevedendo l'aumento del numero degli addetti da tre a sei;

Considerato che il suddetto aumento è funzionale alla possibilità di attribuire a due di essi le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e le funzioni di coordinatore del servizio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa di nuova istituzione, nonché alla opportunità che i magistrati addetti vengano assegnati con tendenziale stabilità all'ausilio dell'attività delle commissioni permanenti con compiti di approfondimento e istruttori e ciò in funzione delle indicazioni dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti e garantendo un adeguato interscambio di professionalità;

Vista la proposta della Terza commissione del Consiglio di Presidenza in data 18 giugno 2025;

Delibera:

Art. 1.

La presente delibera contiene disposizioni modificative e integrative del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottato con provvedimento del 6 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

All'art. 2 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza è apportata la seguente modifica:

il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ufficio del Consiglio di Presidenza è articolato in una struttura di segreteria del Consiglio, in un servizio per la documentazione, il contenzioso e la verifica e in un servizio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa.».

Art. 3.

All'art. 2-bis del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'ufficio è articolato in tre strutture, denominate "aree", la prima per lo svolgimento di tutte le attribuzioni ed i compiti inerenti alla segreteria del Consiglio, la seconda per la documentazione, il contenzioso e la verifica, la terza per lo svolgimento delle attribuzioni e dei compiti del servizio per la comunicazione e i rapporti con la stampa.»;

il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. All'ufficio servizi del Consiglio di Presidenza sono assegnati sei magistrati amministrativi, nominati dal Consiglio di Presidenza con maggioranza pari a tre quinti, su proposta del Segretario del Consiglio, previo interpellato aperto a tutti i magistrati amministrativi in ruolo. I magistrati addetti sono scelti, ove possibile in relazione alle manifestazioni di disponibilità pervenute, in numero di quattro fra i magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali e di due fra i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e il C.G.A.R.S. A uno dei magistrati addetti possono essere assegnate le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a norma dell'art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa. I magistrati addetti restano in carica per tutta la durata del Consiglio.»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «7. Fatte salve le attribuzioni dei segretari delle Commissioni, disimpegnate dal personale assegnato dell'ufficio individuato con ordine di servizio annuale del competente dirigente, i magistrati addetti possono intervenire alle sedute delle commissioni consiliari in sostituzione del segretario del Consiglio e, da questo coordinati e sotto la sua supervisione, forniscono ausilio all'attività delle commissioni consiliari. Il segretario del Consiglio determina annualmente l'assegnazione di un addetto a ciascuna commissione consiliare permanente con compiti di approfondimento e di ausilio nello svolgimento dell'attività istruttoria; l'assegnazione in questione è effettuata tenendo conto delle indicazioni dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti e in modo da garantire sinergie adeguate e interscambio di professionalità nei vari ambiti di operatività del Consiglio di Presidenza.».



Art. 4.

Dopo l'art. 2-bis del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza è inserito il seguente:

«Art. 2-ter (Servizio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa del Consiglio di Presidenza). — 1. Il Servizio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa è coordinato da uno degli addetti di cui all'art. 2-bis comma 6, come individuato dal Consiglio all'atto della nomina e può avvalersi della collaborazione di un giornalista iscritto al relativo albo che cura, in particolare, i rapporti con mezzi di comunicazione di massa. L'addetto a con funzioni di coordinatore del Servizio svolge in via prioritaria le attribuzioni connesse alla funzione medesima.

2. Il Consiglio determina la durata dell'assegnazione delle funzioni di coordinamento del Servizio, ferma restando la durata complessiva della carica come stabilita all'art. 2-bis, comma 6. L'assegnazione è rinnovabile, motivatamente, una sola volta, ed è attribuita secondo un criterio di rotazione tra i magistrati del T.A.R. e i magistrati del C.d.S. Il giornalista professionista che collabora con l'ufficio è nominato dal Consiglio su proposta del coordinatore.

3. Tenuto conto della peculiare natura delle funzioni del Consiglio, il servizio, sulla base delle linee guida di cui al comma 6, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni (art. 9, legge 7 giugno 2000, n. 150), ferme le prerogative del Presidente, del Vicepresidente, dei singoli Consiglieri e dell'Ufficio stampa della giustizia amministrativa previsto all'art. 13 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa.

4. Le attività di comunicazione del Consiglio sono ordinariamente svolte attraverso il proprio sito istituzionale e, se del caso, attraverso gli altri mezzi di comunicazione individuati con le linee guida di cui al comma 6.

5. Il coordinatore dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio delle notizie relative all'attività consiliare secondo le indicazioni fornite dal Segretario del Consiglio di Presidenza, anche in attuazione di specifiche indicazioni del Consiglio. La gestione tecnico-operativa del sito è affidata agli uffici del Segretariato generale.

6. Il Consiglio adotta le linee guida per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa a cui l'ufficio conforma la propria attività; nelle linee guida sono stabilite anche le modalità della collaborazione e il compenso del giornalista iscritto all'albo nominato ai sensi del secondo comma del presente articolo.».

Art. 5.

All'art. 9 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 4, numero 4), il segno di punteggiatura «.» è sostituito dal seguente: «;»;

al comma 4, dopo il numero 4), è aggiunto il seguente: «5) esercita in relazione all'Ufficio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa, le competenze previste dall'art. 2-ter del presente regolamento.».

Art. 6.

All'art. 23 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza è apportata la seguente modifica:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole «connesso al bilancio», sono inserite le seguenti: «; comunicazione istituzionale e rapporti con la stampa».

Il Presidente: MARUOTTI

Il Segretario: CASALANGUIDA

26A01263

DECRETO 14 gennaio 2026.

Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa approvato con il decreto 22 dicembre 2020.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali»;

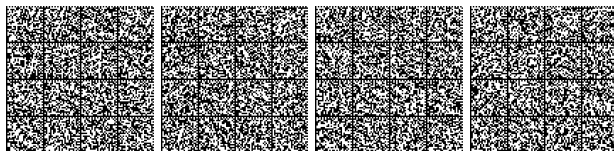
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, e, in particolare l'art. 20, comma 2, secondo il quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che, con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 74 del 19 novembre 2025, sono stati modificati gli articoli 16, 17, 19, 23 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, con decorrenza dal 1° maggio 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 283 del 17 dicembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2026, con il quale è stata approvata la suddetta modifica del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, con efficacia «a decorrere dal 1° maggio 2026»;



Vista la delibera n. 77, adottata nella seduta del 3 dicembre 2025, con la quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha deliberato di modificare il comma 4 dell'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa e di aggiungere, allo stesso art. 16, il comma 5;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'art. 16, attualmente vigente, del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa» di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che le modifiche ed integrazioni oggetto del presente decreto conservano efficacia anche dopo il 1° maggio 2026, integrando e modificando l'art. 16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 283 del 17 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 16 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente vigente, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4 le parole «sei magistrati» sono sostituite con le seguenti: «otto magistrati»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «5. Il Presidente del Consiglio di Stato può individuare, tra gli addetti al Segretariato, fino a due magistrati destinati a collaborare direttamente con la Presidenza per le relative esigenze istituzionali, dando comunicazione dei loro nominativi al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.».

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 2026, l'art. 16 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, è il seguente:

«16. Uffici di supporto del Segretariato generale della giustizia amministrativa.

1. Sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale e dei Segretari delegati, per quanto di rispettiva competenza:

a) l'ufficio di segreteria del Segretariato generale e di coordinamento dell'attività amministrativa, con compiti di: supporto all'attività del Segretariato generale, in particolare, al fine di: coordinare l'attività degli uffici centrali e periferici della giustizia amministrativa; seguire e monitorare l'attività legislativa attinente alla giustizia amministrativa e valutarne l'impatto sull'attività degli uffici amministrativi e sulla loro organizzazione; curare l'istruttoria per la valutazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei dirigenti con incarico di prima e di seconda fascia, in coordinamento con l'ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione; svolgere attività ispettiva; monitorare il

contenzioso relativo alla gestione amministrativa; coordinare la gestione del contenzioso nazionale sul contributo unificato nei vari gradi di giudizio nonché il contenzioso per diritto all'equa ripartizione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, generato dal ritardo nelle decisioni del giudice amministrativo; gestire il servizio automezzi del Consiglio di Stato; predisporre, su proposta, dell'ufficio contratti e risorse materiali i decreti di nomina del cassiere e del consegnatario per i beni mobili del Consiglio di Stato e, rispettivamente, su proposta dell'ufficio pianificazione e controllo e dell'ufficio studi e formazione, i decreti di nomina del consegnatario per i beni informatici e del consegnatario per il patrimonio librario; curare la gestione dei siti intranet e internet istituzionali della giustizia amministrativa, salvo per la parte contrattuale, sovrintendere alle pubblicazioni, nonché curare l'elaborazione e la raccolta di dati statistici, anche su richiesta del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e dell'ufficio studi e formazione;

b) l'ufficio per il controllo di gestione, con il compito di eseguire le rilevazioni e le analisi per il controllo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

c) l'ufficio ricevimento ricorsi e l'ufficio relazioni con il pubblico;

d) l'ufficio gestione corrispondenza spedizione e protocollo informatico;

e) l'ufficio di programmazione economica e finanziaria e di gestione del bilancio, con il compito di curare la programmazione del fabbisogno e la gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, nonché gli adempimenti ad essa demandati dal regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

2. Agli uffici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) è preposto un unico dirigente con incarico di seconda fascia.

3. Il Segretario generale della giustizia amministrativa, il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali si avvalgono di apposite segreterie.

4. Al Segretariato generale della giustizia amministrativa sono addetti fino a otto magistrati nominati, previa acquisizione di disponibilità, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili una sola volta.

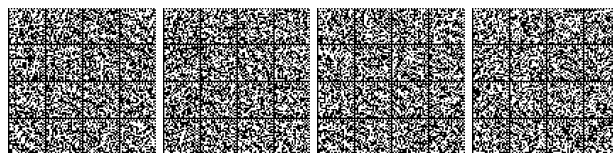
5. Il Presidente del Consiglio di Stato può individuare, tra gli addetti al Segretariato, fino a due magistrati destinati a collaborare direttamente con la Presidenza per le relative esigenze istituzionali, dando comunicazione dei loro nominativi al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.».

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2026

Il Presidente: MARUOTTI

26A01264



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atosiban Accord».

Con la determina n. aRM - 32/2026 - 4852 del 6 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Accord Healthcare, S.L.U., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ATOSIBAN ACCORD;

confezione: 043671015;

descrizione: «37,5 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

confezione: 043671027;

descrizione: «6,75 mg/0,9 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01236

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban DOC Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 131/2026 del 6 marzo 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/2.

Cambio nome: C1B/2026/63.

Procedura n.: IT/H/1077/001-002/IB/001/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società DOC Generici Srl con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

Medicinale APIXABAN DOC GENERICI:

051255014 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 10X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PVDC;

051255026 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 20X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PVDC;

051255038 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PVDC;

051255040 - «5 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PVDC;

051255053 - «5 mg compresse rivestite con film» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PVDC.

alla società Morganceutical S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Varese 39, 22100 Como, codice fiscale 03024570131.

Con variazione della denominazione del medicinale in BANXAN.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01247

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo (vitamina D3), «Xarenel».

Estratto determina AAM/PPA n. 125/2026 del 6 marzo 2026

È autorizzato il *grouping* di variazione tipo IB costituito da cinque variazioni tipo IB B.II.e.5.a.2) e da due variazioni tipo IA_{IN} B.II.e.5.a.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale XARENEL nelle confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 3 contenitori monodose in vetro - A.I.C. n. 037564337 (base 10) 13UCXK (base 32);

«25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 6 contenitori monodose in vetro - A.I.C. n. 037564349 (base 10) 13UCXX (base 32);

«25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 8 contenitori monodose in vetro - A.I.C. n. 037564352 (base 10) 13UCY0 (base 32);

«25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 10 contenitori monodose in vetro - A.I.C. n. 037564364 (base 10) 13UCYD (base 32);

«25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 12 contenitori monodose in vetro - A.I.C. n. 037564376 (base 10) 13UCYS (base 32);

«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 3 contenitori monodose in vetro - A.I.C. n. 037564388 (base 10) 13UCZ4 (base 32);

«50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 6 contenitori monodose in vetro - A.I.C. n. 037564390 (base 10) 13UCZ6 (base 32).

Principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3).

Codice pratica: N1B/2025/1312.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a. (codice fiscale 00737420158) con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330 - 20126, Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata



dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01248

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cinnarizina/dimenidrinato, «Cinnarizina e Dimenidrinato Torrent».

Estratto determina AAM/PPA n. 136/2026 del 6 marzo 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/1270.

Cambio nome: C1B/2026/166.

Procedura n.: DE/H/7663/001/IB/005/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Torrent Pharma (Malta) Limited con sede legale in Central Business Centre, Level 2, GDJ1907 IL-GUDJA, Malta.

Medicinale CINNARIZINA E DIMENIDRINATO TORRENT:

051123014 - «20 mg/40 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

051123026 - «20 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

051123038 - «20 mg/40 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

051123040 - «20 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

alla società D.M.G. Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina KM 26,700, 00071 Pomezia, Roma, codice fiscale 04502861000,

con variazione della denominazione del medicinale in STABIVERT.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01249

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simvastatina, «Sinvalip».

Estratto determina AAM/PPA n. 118/2026 del 6 marzo 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SINVALIP, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 038559047 (base 10), 14SRB7 (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 038559050 (base 10), 14SRBB (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 038559062 (base 10), 14SRBQ (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 038559074 (base 10), 14SRC2 (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 038559086 (base 10), 14SRCG (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 038559098 (base 10), 14SRCU (base 32).

Principio attivo: simvastatina.

La descrizione delle seguenti confezioni autorizzate viene aggiornata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea, da:

038559011 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

038559023 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

038559035 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

a:

038559011 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al;

038559023 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al;

038559035 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., codice fiscale 03696500655, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (SA), Italia.

Codice pratica: N1B/2026/56.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01265

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simvastatina, «Vastgen».

Estratto determina AAM/PPA n. 119/2026 del 6 marzo 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VASTGEN, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 038560049 (base 10) 14SS9K (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 038560052 (base 10) 14SS9N (base 32);



«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 038560064 (base 10) 14SSB0 (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 038560076 (base 10) 14SSBD (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 038560088 (base 10) 14SSBS (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 038560090 (base 10) 14SSBU (base 32).

Principio attivo: simvastatina.

La descrizione delle seguenti confezioni autorizzate viene aggiornata secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea,

da:

038560013 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

038560025 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

038560037 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

a:

038560013 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al;

038560025 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al;

038560037 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., codice fiscale 03696500655, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (SA), Italia.

Codice pratica: N1B/2026/57.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01266

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di finasteride, «Finestar».

Estratto determina AAM/PPA n. 127/2026 del 6 marzo 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FINESTAR, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 038413023 (base 10) 14N8QZ (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 038413035 (base 10) 14N8RC (base 32).

Principio attivo: finasteride.

La descrizione della seguente confezione autorizzata viene aggiornata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea,

da:

038413011 - «5 mg compresse rivestite con film» - 15 compresse;

a:

038413011 - «5 mg compresse rivestite con film» - 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Titolare A.I.C.: Eberlife Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 09675161211, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Porzio s.n.c., 80143 Napoli, Italia.

Codice pratica: N1B/2026/85.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione 038413023, sopracitata, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Per la nuova confezione 038413035, sopracitata, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per entrambe le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01267

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamulosina cloridrato, «Sulotam».

Estratto determina AAM/PPA n. 128/2026 del 6 marzo 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SULO-TAM, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036953026 (base 10) 137QY2 (base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 40 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036953038 (base 10) 137QYQ (base 32).

Principio attivo: tamulosina cloridrato.

Titolare A.I.C.: Eberlife Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 09675161211, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Porzio SNC, 80143 Napoli, Italia.

Codice pratica: N1B/2026/86.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione 036953026, sopracitata, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Per la nuova confezione 036953038, sopracitata, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per entrambe le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01268

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zolpeduar»

Estratto determina IP n. 116 del 27 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOLPEDUAR 10 mg comprimés sublinguaux 30 comprimés dal Belgio con numero di autorizzazione BE424295, intestato alla società Viatris Healthcare Terhulpsesteenweg 6A B-1560 Hoeilaart e prodotto da Mylan Hungary Kft. Mylan UTCA 1 2900 Komárom Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: ZOLPEDUAR «10 mg compresse sublinguali» 30 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 052832019 (in base 10) 1LD9SM(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa sublinguale.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: mannitolo (E421), cellulosa microcristallina silicizzata (miscela di cellulosa microcristallina e di silice colloidale anidra), silice colloidale anidra, croscarmellosa sodica, sodio saccarinato, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Prespack Sp.zo.o. - Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormanico (MI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZOLPEDUAR «10 mg compresse sublinguali» 30 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 052832019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZOLPEDUAR «10 mg compresse sublinguali» 30 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 052832019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

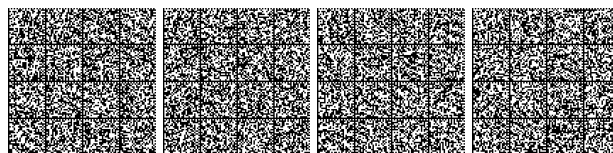
26A01269

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione dirigenziale n. 50 del 9 marzo 2026 è stata cancellata ex art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002 dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi l'impresa Daniela Gioielli di Schirizzi Daniela, via XXIV Maggio n. 6, Galatone (LE), titolare del marchio 85LE, con restituzione del punzone alla CCIAA di Lecce.

26A01250



CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che è stato smarrito il *Token Usb* n. G0131262 avente numero seriale 7999111000627847 associato alla *scrath-card* codice CGUDZ04R9S per la marcatura *laser* dei metalli preziosi così come risultante dalla denuncia di smarrimento presentata a questo ufficio in data 3 marzo 2026, dalla sotto indicata impresa:

Marchio	Denominazione impresa	Città
73-NO	Geson S.A.S. di Sonzini Stefano e Gianpaolo	Oleggio (NO)

26A01273

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai Buoni Fruttiferi Postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a dicembre 2025, è pari a: 121,50. Per conoscere le serie di Buoni Fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti: www.cdp.it

con riguardo al Buono Soluzione Futuro, l'indice Eurostat Eurozone HICP ex-Tabacchi novembre 2025 è pari a: 128,68. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del Buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti: www.cdp.it

26A01369

COMITATO AGEVOLAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 295/73 E DEL FONDO 394/81

Pubblicazione della delibera quadro del 13 marzo 2026 e della circolare operativa n. 1/FPI/2026 «Contributo a fondo perduto per l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici o parte di una filiera a vocazione esportatrice localizzate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nella Regione Calabria, Regione autonoma della Sardegna e Regione Siciliana» e di apertura della relativa attività di ricezione delle domande di contributo a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata.

Si comunica che il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, in data 13 marzo 2026 - in attuazione all'art. 7 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 e subordinatamente alla sua conversione in legge - ha adottato la delibera quadro recante «Condizioni, termini e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati

dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, nonché le imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice per l'indennizzo dei comprovati danni materiali subiti», e la relativa circolare operativa n. 1/FPI/2026 «Contributo a fondo perduto per l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici o parte di una filiera a vocazione esportatrice localizzate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nella Regione Calabria, Regione autonoma della Sardegna e Regione Siciliana».

I testi integrali della delibera quadro e della circolare operativa sono pubblicati, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e di Simest S.p.a. (www.simest.it).

Il Comitato agevolazioni ha, altresì, deliberato l'avvio a decorrere dalle ore 9,00 del 31 marzo 2026 delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle relative domande per la concessione dei contributi a fondo perduto riguardanti la circolare operativa n. 1/FPI/2026 a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata.

26A01368

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 16 marzo 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della difesa civile, non armata e non violenta».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Massimo Valpiano c/o Movimento Nonviolento, via Spagna, 8 - 37123 Verona - email: aziononenonviolenta@sis.it

26A01393

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto nell'ambito degli allegati VI, VII e VIII secondo la direttiva 2000/14/CE all'organismo «Vericert S.r.l.», Fornace Zarattini - Ravenna.

Con decreto del direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del direttore generale consumatori e mercato del Ministero delle imprese e del made in Italy del 9 marzo 2026, la società Vericert S.r.l., con sede legale via Luigi Masotti, 5 - 48124 - Fornace Zarattini - Ravenna (RA), è autorizzata ad effettuare valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2000/14/CE per i seguenti moduli:

schema prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 01079 Products/Services/Processes rev. 001 con scadenza il 27 marzo 2030:

prodotti: tutti prodotti (macchine ed attrezzature) di cui all'Articolo 12;

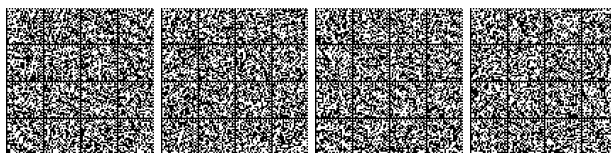
moduli di valutazione della conformità:

Allegati VI (Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici);

Allegato VII (Verifica esemplare unico);

schema MS a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 certificato n. 01079 Management Systems rev. 001 con scadenza il 16 aprile 2027:

prodotti: Tutti i prodotti (macchine ed attrezzature) di cui all'art. 12;



moduli di valutazione della conformità:

Allegato VIII (Garanzia di qualità totale).

L'autorizzazione, relativa agli schemi menzionati, decorre dalla data di notifica all'organismo dell'autorizzazione ed è notificata alla Commissione europea e agli Stati membri, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. L'autorizzazione ha la scadenza riportata nel seguito, al pari del relativo certificato di accreditamento:

schema prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 01079 Products/Services/Processes rev. 001 con scadenza il 27 marzo 2030;

schema MS a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1-1:2015 certificato n. 01079 Management Systems rev. 001 con scadenza il 16 aprile 2027.

26A01272

MINISTERO DELLA CULTURA

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2026.

Sul sito biblioteche.cultura.gov.it/it/ della Direzione generale biblioteche e istituti culturali è pubblicato il D.D.G. n. 170 del 3 marzo 2026, recante «Disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2026» a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio (art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96), in favore di Sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche.

Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 (mezzogiorno) del 1° aprile 2026 alle ore 12:00 (mezzogiorno) del 30 aprile 2026, secondo le modalità previste dal decreto.

26A01271

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex comprensorio alloggiativo Minerva, in Otranto.

Con decreto interdirettoriale n. 22 datato 27 novembre 2025 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni del Patrimonio disponibile dell'ex comprensorio alloggiativo Minerva, ubicato nel Comune di Otranto (LE), riportato nel catasto del comune censuario medesimo, al Foglio 43, particella 23 mq. 3.337, intestato al Demanio pubblico dello Stato - ramo Aeronautica.

26A01235

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE, dell'attestazione e relative istruzioni per la compilazione.

Sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sezione Pubblicità legale, è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 3 del 2 marzo 2026, di approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE, dell'attestazione e relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato A al provvedimento.

La nuova modulistica sostituisce i precedenti modelli (comprensivi di attestazione) e le istruzioni.

26A01270

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Integrazioni al decreto 23 giugno 2020, recante «Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria al Rina Services S.p.a. per le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE».

Il decreto 2 marzo 2026, n. 269: «Integrazioni al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 giugno 2020, recante «Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria al Rina Services S.p.a. per le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 luglio 2020, n. 167», unitamente a tutta la documentazione pertinente, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto al seguente [link](https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/normativa-sulla-sicurezza-della-navigazione-e-marittima?r=&tipologia=Normativa): <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/normativa-sulla-sicurezza-della-navigazione-e-marittima?r=&tipologia=Normativa>

26A01237

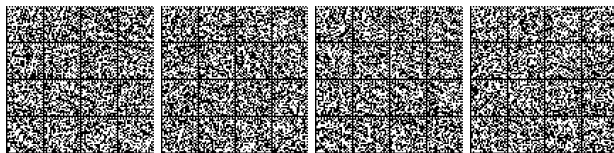
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-063) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 3 1 7 *

€ 1,00

